



ebbraro 2018 Addi 28 agosto 2017 in Trento,

tra

l'Associazione Trentina dell'Edilizia - ANCE Trento, rappresentata dal suo Presidente geom, Giulio Misconel con l'intervento della Delegazione industriale presieduta dal geom. Mirto Benoni e composta dai signori rag.ra Morena Vanzo, ing. Massimo Bertò, geom. Luca Conci e dott. Diego Filippozzi, assistiti dal dott. Lorenzo Garbari e dal dott. Giovanni Sbetti,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale Matteo Salvetti, assistito dai cosegretari Sigg. Adnand Jovani e Claudio Pitscheider,
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini -F.I.L.C.A. - C.I.S.L. del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale sig. Fabrizio Bignotti, assistito dai Sigg, Ettahiri Abdelali e cosegretario Nexhmi Mati,
- · la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.LL.L.E.A. - C.G.L.L. del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale sig. Maurizio Zabbeni, assistito dai cosegretari Sigg. Sandra Ferrari, Moreno Marighetti;

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Nazionale 18 giugno 2008 e 1 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni da valere nella provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa ai citati contratti collettivi e per i lavoratori da esse dipendenti, compresi gli apprendisti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la nonmodificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.





Premessa

La crisi economica che ha avuto inizio nel 2008 e che ha colpito in modo particolarmente grave il settore delle costruzioni, ha indotto le Parti firmatarie a condividere la necessità di rinnovare le relazioni sindacali ed il sistema della bilateralità.

In tale contesto le Parti guardano ai nuovi fabbisogni del comparto, dall'attenzione ai costi complessivi ed alla riqualificazione del sistema delle imprese, sostenendone indirettamente la competitività agendo a sostegno della regolarità complessiva, alla realizzazione di un impianto di tutela per i lavoratori che sia rispondente alle necessità di un settore economico profondamente mutato.

Vanno in tale direzione i protocolli di costituzione dell'
"Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia
autonoma di Trento" presso Cassa Edile e della "Borsa lavoro –
Blen.it" presso Centrofor, nonché gli accordi a sostegno della c.d.
"Staffetta Generazionale", della previdenza complementare, oltre
alla revisione delle prestazioni non contrattualizzate erogate
dalla Cassa Edile.

Le Parti condividono l'opportunità di sostenere tali strumenti, nell'ambito di relazioni sindacali moderne e efficaci, promuovendo, per via contrattuale, la regolarità e competitività del settore, contrastando fenomeni di dumping salariale con il fine di favorire un sistema concorrenziale e la qualità del lavoro. In tal senso le Parti confermano l'opportunità di informarsi reciprocamente scambiandosi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva del settore. Le Parti sociali sono impegnate nell'affrontare temi generali quali:

- Regolarità e legalità del settore;
- Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- Mercato del lavoro, occupazione e formazione;
- Responsabilità sociale dell'impresa;
- Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
- Nuovi modelli di sviluppo legati ai moderni sistemi di costruzione.

Le Parti analizzano, in appositi incontri periodici, attraverso i dati raccolti da Cassa Edile, da Centrofor e dall'Osservatorio dei cantieri pubblici e privati, l'andamento occupazionale del settore nel suo complesso in riferimento specifico alle tipologie contrattuali ed alla qualificazione dei rapporti di lavoro, nonché la competitività complessiva del sistema delle imprese.















ART. 1 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Attraverso il presente Contratto si intendono definire sede, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore edile industriale.

Le Parti richiamano gli obblighi in capo alle imprese che occupano almeno 50 dipendenti di comunicare annualmente alle Rappresentanze sindacali firmatarie, anche per il tramite della propria Associazione datoriale, quanto previsto dall'articolo 4, punto 3 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 "Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori".

Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.

Assemblea sindacale

Laddove non trovino applicazione l' art.104 del vigente C.C.N.L. e le normative in materia, al fine comunque di garantire un effettivo diritto di informazione ai lavoratori del settore edile industriale, le Parti concordano che le Organizzazioni Sindacali firmatarie, in assenza di R.S.U. elette o R.S.A. nominate ed indipendentemente dal numero di dipendenti interessati nel cantiere, potranno convocare, unitariamente o singolarmente nel limite massimo di 2 ore ciascuna, un numero massimo di 6 ore annuali di assemblea a livello aziendale, fermo restando il numero massimo di 10 ore di cui al citato articolo 104.

In tal senso l'impresa è tenuta a mettere a disposizione delle OO.SS, locali idonei.

Laddove, per ragioni di carattere organizzativo, ciò non fosse possibile, le assemblee potranno essere organizzate a livello di singolo cantiere.

ART. 2 - MERCATO DEL LAVORO, LEGALITÀ E REGOLARITÀ

2.1. Ambito di applicazione contrattuale e mercato del lavoro

Le Parti considerano necessario arginare i crescenti fenomeni di dumping competitivo, sia in relazione alla corretta applicazione contrattuale di settore nei lavori pubblici e privati, sia con riferimento alle forme contrattuali utilizzate nell'ambito degli stessi lavori edili.

L'ambito di applicazione del presente contratto è specificato all'Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri dipendenti, con decorrenza dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, indicandone contemporaneamente l'ubicazione del cantiere presso i quali prestano la loro opera.

b

A MILL

ne ali

F

with the same of t

entina de

A



W

Sp

Lavoro intermittente

In relazione al lavoro intermittente le Parti dispongono un costante monitoraggio delle dichiarazioni presentate dalle imprese del settore industriale nell'ambito delle denunce di Casse Edile. Le imprese che attivano contratti di lavoro intermittente ai sensi del D. Lgs. 81/2015 - Sezione seconda sono tenute ad indicare alla Cassa edile, con la denuncia di cantiere, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per tale tipologia contrattuale.

Dichiarazione a verbale sul lavoro accessorio

Le Parti, preso atto dell'abrogazione disposta dal Decreto Legge n. 25/2017 dell'art, 48 del D.Lgs 81/2015, che prevedeva la disciplina dei c.d. voucher, condividono che le prestazioni di lavoro accessorio non consentono la piena realizzazione dei principi enunciati dal presente CCPL.

2.2. Impiego della manodopera nell'appalto e nel subappalto Coerentemente con quanto stabilito dall'art, 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le Parti richiamano integralmente quanto disposto dall'articolo 14 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e ss.mm., in merito alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, compreso il chiarimento a verbale e la dichiarazione comune in calce all'articolo medesimo.

Ai sensi della lettera b) dello stesso articolo 14 del C.C.N.L., l'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., e del presente C.C.P.L., affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L., e dal presente C.C.P.L., ivi compreso adempiere ai versamenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, oltre alle comunicazioni obbligatorie espressamente previste dalla citata lettera b) del C.C.N.L..

2.3. Libretto elettronico del lavoratore

La Cassa Edile, senza oneri aggiuntivi, predisporrà apposito modello informatizzato denominato "libretto elettronico del lavoratore" contenente tutte le informazioni che riguardano la vita professionale del lavoratore dipendente all'interno del settore. Esso contiene le informazioni, in disponibilità degli enti paritetici del settore, anche utilizzando gli archivi disponibili presso CNCE, FORMEDIL e CNCPT, riguardanti i passaggi di livello, l'anzianità professionale, i corsi di formazione professionale, gli attestati e/o patentini professionali, i corsi di formazione inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

2.4. Concertazione per le grandi opere

Le Parti convengono che la concertazione di cui all'articolo 113 del CCNL 18 giugno 2008 avvenga qualora l'importo delle opere pubbliche nello stesso considerate superi i cinquanta milioni di euro anziché i cento milioni di euro.









*

entina

SSV



2.5 Protocolli di legalità e regolarità

Nel caso di opere che rappresentino interventi particolarmente significativi in termini di ricadute socio-economiche, le Parti potranno promuovere la sottoscrizione volontaria di Protocolli d'intesa con le Istituzioni Pubbliche, a livello aziendale, prima dell'inizio dei lavori, afferenti, in via generale, le seguenti materie: relazioni sindacali, normativa applicabile, mercato del lavoro e formazione professionale, logistica di cantiere, sicurezza e prevenzione, regolarità retributiva, accessi in cantiere, rapporti con gli organi ispettivi.

2.6 Osservatorio dei cantieri pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento

Si allega sub Allegato 1 il "Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Osservatorio del cantieri edili pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento", sottoscritto in data 10 aprile 2012.

Si allega sub Allegato II il "Protocollo d'intesa con gli Assessorati provinciali competenti in applicazione del Protocollo d'intesa 10 aprile 2012 per la costituzione dell'"Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento", sottoscritto in data 28 luglio 2017.

Le Parti concordano che la Cassa Edile di Trento possa attivarsi nella formazione di specifiche figure professionali, da individuare all'interno del proprio attuale personale dipendente, senza costi aggiuntivi, per l'effettuazione di un'attività, anche consistente in visite di cantiere, finalizzata alla verifica della corretta iscrizione, denuncia e versamenti in Cassa Edile di Trento da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto.

2.7. Lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti

Le Parti, richiamando quanto contenuto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 2012 in tema di lavoratori autonomi e delle Imprese senza dipendenti nei cantieri edili, condividono l'opportunità di regolamentare per via contrattuale l'inclusione di tali lavoratori tra quelli che possono usufruire delle prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali del settore.

A tal fine le Parti concordano che i lavoratori di cui al paragrafo precedente possano accedere alle prestazioni della Cassa Edile di Trento e di Centrofor previo versamento di un contributo annuale il cui ammontare sarà deciso annualmente dagli organismi di amministrazione degli enti bilaterali. L'ammontare del contributo annuale di competenza, rispettivamente della Cassa Edile e di Centrofor, sarà finalizzato alla consegna dei DPI (indumenti di lavoro) analogamente a quelli consegnati ai lavoratori dipendenti, e consentirà al lavoratore di poter accedere ai corsi di formazione professionali anche di abilitazione e/o ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro organizzati dallo stesso Ente in favore dei lavoratori dipendenti.

ler Mel

· \$

A

B

10

6

2.8 Congruità dell'incidenza della manodopera

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso edirregolare, al sensi di quanto stabilito dal comma 16 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, la Cassa Edile di Trento è tenuta, nel momento del rilascio del DURC ON LINE e sulla base degli accordi assunti a livello nazionale in tema di regolarità contributiva, alla verifica, a titolo sperimentale, della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Eventuali diverse disposizioni in materia di "DURC on line" che fossero assunte dalla contrattazione nazionale saranno immediatamente recepite dalle Parti ad integrazione di quanto disposto dal presente punto.

2.9. Clausola sociale

Laddove non trovino applicazione le condizioni di legge previste dall'articolo 2112 del c.p.c. e dall'articolo 47 della L. n. 428/1990 in tema di affitto e cessione di ramo aziendale, le Parti condividono la necessità di introdurre, per via contrattuale, specifica disciplina della clausola sociale in tutti i casi di cambio d'impresa nella gestione dell'appalto, di estromissione dall'appalto o dal subappalto.

Nel caso in cui l'impresa cedente o estromessa dall'appalto o dal subappalto non sia in grado di garantire la continuità occupazionale ai propri dipendenti impiegati nella attività dello specifico cantiere, le Parti dispongono che il subentrante debba verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale già impiegato nel cantiere oggetto del contratto di appalto o subappalto, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore, anche in deroga a quanto stabilito all'Art. 12 del presente CCPL.

Tale verifica avviene in un esame congiunto con l'impresa cedente o estromessa ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL. L'impresa può farsi assistere dalla Organizzazione datoriale alla quale eventualmente aderisce.

L'incontro deve realizzarsi prima dell'inizio delle attività di cantiere. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio dei lavoratori, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l'altro, il subentrante indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non può riassumere il personale precedentemente impiegato nell'appalto o subappalto.

2.10. Mobilità di settore operai

Le imprese edili che costituiscono una società consortile o un consorzio per l'esecuzione di determinate opere e che conferiscono proprio personale alle dipendenze della società consortile medesima o del consorzio, sono tenute a riassumere con passaggio diretto e immediato i dipendenti di propria provenienza, ancora in forza alla società consortile o al consorzio, ove si esaurisca il lavoro o la fase lavorativa per la quale i dipendenti stessi erano impiegati.

By b

fleq

Mike S

**

entina

TRENT

Al momento del conferimento alla società consortile o al consorzio, ai lavoratori devono essere assicurate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in possesso presso l'impresa di provenienza. Al rientro di questi presso l'impresa di provenienza dovranno essere garantite condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in possesso presso l'impresa di provenienza stessa al momento del passaggio alla società consortile o consorzio.

Chiarimento a verbale

Per "condizioni economiche e normative" di cui al paragrafo che precede si intendono:

- A) gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18.06.2008 e ss.mm., nonché la maggiorazione per i capisquadra di cui al presente CCPL, se dovuta, ed eventuali altri compensi retributivi a carattere continuativo eventualmente esistenti nell'impresa di provenienza;
- B) il livello contrattuale di inquadramento.

Viene inoltre compresa nelle predette "condizioni" l'indennità di trasferta di cui al successivo art. 17 che sarà riconosciuta solo ove spettante in virtù delle condizioni previste dal medesimo articolo 17 e fermo restando che a tali fini si considera non rilevante la situazione di "nuova assunzione" presso la società consortile o consorzio ovvero presso l'impresa di origine al momento del rientro.

Al momento del rientro presso l'impresa di origine non avranno in ogni caso automatica rilevanza i trattamenti economici e normativi particolari eventualmente acquisiti con la società consortile o consorzio.

ART. 3 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

3.1 Ambiente di lavoro

Le parti richiamano integralmente le norme di cui all'allegato XIII "Prescrizioni di Sicurezza e di Salute per la logistica di Cantiere" del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Jgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.) che dispongono i comportamenti positivi delle imprese.

Fermo restando quanto disposto dall'art, 85 e dall'art, 88 del CCNL 18.06,2008, si conviene che le imprese:

a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 18.06.2008 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo art. 12 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). L'utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;

M

1/2

a fills







entina o



- b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
- c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle sei unità, approntino servizi igienicosanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.

Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, ovvero alle R.S.A., secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), ovvero alle Organizzazioni Sindacali firmatarie in assenza delle R.S.U. e delle R.S.A. citate.

Le Parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vengano effettuate dal Medico Competente durante l'orario di lavoro preferibilmente ordinario.

3.2 Indumenti di lavoro

Fermo restando gli obblighi in materia antinfortunistica, con particolare riferimento ai DPI, di cui il vestiario è parte integrante, in linea con quanto stabilito dai precedenti Contratti Provinciali di lavoro circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:

a) un paio di scarpe antinfortunistiche;

 b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto.

Tale tuta o indumento spetterà solo agli operal aventi almeno 400 ore di iscrizione alla cassa edile della Provincia Autonoma di Trento nei dodici mesi precedenti.

Le forniture di cui al precedente comma saranno erogate tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.

Le forniture saranno erogate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima fissato nella misura dello 0,50%.

ST

8

St

(h

fll4

9

T

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18.06.2008 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

3.3 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nell'azienda può utilizzare le ore annue di permesso di cui al 12° comma dell'art. 87 del CCNL 18.06.2008 anche per accedere ai cantieri dell'azienda stessa diversi da quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al punto 2.1 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

ART. 4 - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PREVENZIONE INFORTUNISTICA DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTE DI CUI ALL'ART. 51 DEL D. LGS N. 81/2008, PIU' BREVEMENTE DENOMINATO CENTROFOR

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999 e ss.mm..

Centrofor svolge le funzioni precedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui agli articoli 91, 109 e 110 del CCNL 18.06.2008.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 109 del CCNL 18.06.2008 Centrofor assume le funzioni previste dall'art. 51 D.Lgs. 81/2008 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

Contributo contrattuale a favore di Centrofor

A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura dello 0,70%, da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18.06.2008 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.









1

a

flllf

70

2

Nota a verbale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 91, 109 e 110 del CCNL 18.06.2008 e ss. mm., le Parti ribadiscono il ruolo strategico della bilateralità esercitato dal CENTROFOR per il suo ruolo di consulenza al sistema (CPT e Scuola Edile); attività finalizzata alla diffusione di una cultura antinfortunistica indispensabile per aumentare la sicurezza e migliorare le condizioni lavorative in cantiere.

Le Parti inoltre sottolineano le disposizioni di cui al Capo III – Sezione I del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. in termini di obblighi in capo ai datori di lavoro, ai preposti ed ai lavoratori dipendenti, in relazione ai cambiamenti culturali che debbono loro interessare, al fine di produrre un circolo virtuoso che, con il contributo di Centrofor, ponga al centro la sicurezza degli ambienti di lavoro.

4.1. Formazione

Centrofor promuove corsi professionali per operai volti all'attribuzione della qualifica corrispondente ai corsi frequentati

Ai corsi professionali di Centrofor sono ammessi solo operai in possesso di un livello immediatamente inferiore a quello per il quale la formazione è rivolta.

Oltre ai corsi professionali di cui al precedente comma, Centrofor potrà organizzare corsi rivolti agli operai almeno specializzati per l'eventuale acquisizione della mansione di Caposquadra di prima di cui all'articolo 12.

La partecipazione ai corsi professionali di cui al secondo comma ed ai corsi di caposquadra di cui al comma precedente sarà tenuta presente dall'impresa che procederà all'attribuzione del livello immediatamente superiore o la mansione e l'indennità di caposquadra solo in presenza di svolgimento da parte del lavoratore, in misura prevalente, delle mansioni corrispondenti a tale livello o mansione.

Il datore di lavoro o il lavoratore potranno deferire la questione attinente l'attribuzione del livello alle decisioni di una commissione paritetica all'uopo costituita e composta da una rappresentanza paritetica delle Parti firmatarie.

Nei casi di dubbio accertamento la commissione tenterà di ricomporre il contenzioso in via bonaria.

In coerenza con l'articolo 91 del C.C.N.L. vigente e con le previsioni della contrattazione nazionale, le Parti condividono che l'attività di Centrofor sia rivolta ad intercettare i nuovi fabbisogni formativi del settore, sostenendo imprese, lavoratori dipendenti e anche liberi professionisti nel percorso di rinnovamento e riqualificazione di processo e di prodotto, che sappia cogliere i mutamenti in atto nel mercato, con specifico riferimento, ad esempio, al recupero e alla manutenzione, al consolidamento strutturale degli edifici a rischio sismico, alla bioedilizia, alla riqualificazione, ristrutturazione e al risparmio energetico, alla digitalizzazione del settore delle costruzioni.

91

gentina de













In tal senso le Parti concordano che Centrofor possa sviluppare attività anche commerciale, rivolgendo le proprie offerte formative agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, nonché ai liberi professionisti della filiera delle costruzioni.

Il consiglio di amministrazione di Centrofor, in ragione di specifiche esigenze o richieste e sentite le parti firmatarie, può deliberare di estendere l'ambito soggettivo al quale rivolgere la propria offerta formativa.

4.2. Borsa Lavoro - Blen.it

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore, le Parti intendono dare piena attuazione a quanto disposto dall"Accordo di istituzione della Borsa Lavoro - Blen.it presso Centrofor", sottoscritto in data 13 ottobre 2014.

L'Accordo di cui al comma precedente si allega sub Allegato III. Le Parti firmatarie condividono l'opportunità di promuovere periodici incontri specifici con le istituzioni pubbliche volti allo sviluppo di sinergie finalizzate alla ricerca di ulteriori interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese del sistema edile trentino.

In tal senso le Parti medesime si impegnano a promuovere la stipulazione di accordi o convenzioni con l'Agenzia del Lavoro di Trento volti a potenziare l'offerta dei servizi di domanda-offerta e formativi ai lavoratori e alle imprese del settore edile provinciale in sinergia con lo strumento contrattuale Borsa Lavoro-Blen.it.

Nota a verbale

Nel quadro delineato dalla legge di stabilità 2014, che ha istituito un fondo per il finanziamento e l'incentivazione delle politiche attive del lavoro e in particolare della sperimentazione di un assetto dei servizi per l'impiego incentrato sull'istituto del "contratto di ricollocazione", anche in relazione alle politiche specifiche di Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, le Parti approfondiranno la possibilità della sua implementazione attraverso il sistema edile Blen.it,

4.3. Apprendistato professionalizzante. Formazione di area trasversale e formazione professionale

I datori di lavoro del settore edilizia industria operanti in provincia di Trento che intendano assumere apprendisti invieranno a Centrofor, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione, il Piano Formativo Individuale (P.F.I.).

Il P.F.I. dovrà essere redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti da Centrofor.

Centrofor rilascerà il parere di conformità sui P.F.J. attraverso una Commissione appositamente costituita. Tale Commissione sarà composta da un membro nominato da parte datoriale, uno nominato da parte sindacale ed uno nominato da Centrofor che ayrà il compito di verificare il rispetto della clausole contrattuali e che i moduli formativi prescelti siano consoni alla figura professionale.









Centrofor, qualora richiesto dall'impresa, potrà dare supporto alla stessa offrendo i seguenti servizi di consulenza: stesura del P.F.I., sviluppo dell'offerta formativa compresa la formazione di area trasversale, compilazione della documentazione, visita aziendale facoltativa, verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa, registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del cittadino (quando operativo). Resta inteso che verranno applicati i costi definiti da Agenzia del Lavoro per la realizzazione di tali servizi.

Le imprese che non intendano effettuare la formazione tecnicoprofessionale direttamente in azienda potranno chiedere a Centrofor di realizzarla attingendo dai corsi di formazione offerti. Centrofor può offrire alle imprese la possibilità di partecipare a moduli formativi finanziati o cofinanziati dal fondo interprofessionale Fondimpresa.

4.4. Asseverazione

Centrofor, in quanto Ente accreditato per gli adempimenti inerenti l'attività di Asseverazione di cui agli artt. 30 e 51 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., per come disposto dagli specifici accordi nazionali, può prevedere il rimborso, anche parziale, degli oneri sostenuti dalle imprese, in regola con i versamenti presso la Cassa Edile, che intendano asseverare il proprio processo produttivo ai fini delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza.

L'entità del rimborso sarà individuata dalle Parti firmatarie del presente contratto, con specifico accordo che tenga conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente. Nel medesimo accordo potranno essere individuati meccanismi di automatismo o premiali per le imprese virtuose in termini di DURC ON LINE con verifica della congruità della incidenza della mano d'opera, così come disciplinato nel presente CCPL.

4.5. Sorveglianza sanitaria

Centrofor può mettere a disposizione delle imprese, per il tramite di medici convenzionati, un sistema di sorveglianza sanitaria in tema di tutela della salute dei lavoratori.

ART. 5 - TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Le parti condividono la necessità di sviluppare interventi volti ad agevolare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro in relazione alla genitorialità, come declinati negli articoli successivi.

Le Parti dispongono che in caso di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, la lavoratrice madre ha il diritto di percepire tutti gli istituti economici, diretti ed indiretti di cui al presente CCPL, a qualsiasi titolo riconosciuti.

Le Parti dispongono altresì che le ore di maternità obbligatoria sono valide ai fini della maturazione delle prestazioni contrattuali e/o extra contrattuali in capo al sistema bilaterale di settore. A A STATE OF THE S

In

T

Is Of

D

5.1. Permessi tutela genitorialità

Nascita figli

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente al padre lavoratore che ne faccia richiesta, in occasione della nascita del figlio, saranno concessi due giorni di permessi non retribuiti, da godersi entro i 15 giorni successivi all'evento medesimo.

Ricovero ospedaliero

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL 18.06.2008, verranno concessi al padre e alla madre che ne faranno richiesta, in caso di documentato ricovero ospedaliero del figlio/a entro il terzo anno di vita dello/a stesso/a, fino a un massimo di dieci giorni di permesso retribuito complessivi.

Inserimento asilo nido

Al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e lo sviluppo di una paternità consapevole, verranno concessi alternativamente al padre e alla madre che ne faranno richiesta, un numero di permessi non retribuiti a copertura totale o parziale del periodo indicato dagli istituti preposti per l'inserimento del figlio/a all'asilo nido.

5.2. Part Time post partum

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasformazione del congedo parentale in part time, al fine di consentire alle lavoratrici ed al lavoratori assunti a tempo indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

In relazione al paragrafo precedente, si specifica che, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, potrà fruire della riduzione dell'orario di lavoro:

- un lavoratore/lavoratrice nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti;
- due lavoratori/lavoratrici nelle imprese che occupano dal 16 ai 50 dipendenti;
- tre lavoratori/lavoratrici nelle imprese che occupano oltre i 50 dipendenti.

Nota a verbale

Le Parti concordano di considerare anche i part time disciplinati dal presente articolo tra le esenzioni ai limiti quantitativi stabiliti dall'art. 78 del CCNL 18 giugno 2008.

ART. 6 - WELFARE INTEGRATIVO

6.1. Patti generazionali e pensionamento anticipato

Le Parti intendono sostenere sistemi di accompagnamento alla pensione dei lavoratori edili, operai ed impiegati, richiamando integralmente i contenuti dell'"Accordo in tema di Patti Generazionali", siglato in data 12 maggio 2014.

19

M

Ja.

All I

A STORY CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

entina

N

T

L'Accordo di cui al comma precedente si allega sub allegato IV. Le Parti concordano che le previsioni di cui al richiamato accordo si applichino attingendo alle risorse di cui allo specifico fondo costituito presso Cassa Edile di Trento, sino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso non ulteriormente finanziabile.

6.2. Previdenza complementare

Le Parti sostengono l'iscrizione dei lavoratori al Fondo regionale di previdenza complementare multisettoriale "Laborfonds" cui hanno aderito in fase costituente richiamando integralmente i contenuti dell' "Accordo sul Fondo di previdenza complementare", siglato in data 12 maggio 2014.

L'Accordo di cui al comma precedente si allega sub allegato V. Le Parti concordano che le previsioni di cui al richiamato accordo si applichino attingendo alle risorse di cui allo specifico "Fondo previdenza complementare" costituito presso Cassa Edile di Trento, sino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso non ulteriormente finanziabile.

ART. 7 FERIE

Fermo restando quanto stabilito dall'art, 15 del CCNL 18.06.2008 circa la misura delle ferie spettante ad ogni operaio e considerata la pratica impossibilità di una statuizione uniforme vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale, maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che le aziende concedano un periodo di ferie collettive di 14 giorni di calendario a partire dalla seconda domenica di agosto; ove per esigenze tecnico-produttive non fosse possibile la concessione in detto periodo, i 14 giorni di calendario di ferie saranno concessi, in accordo con i rappresentanti sindacali unitari ove presenti, ovvero con le Rappresentanze sindacali territoriali firmatarie, nel periodo intercorrente tra il 1º luglio ed il 30 settembre.

Un'ulteriore settimana di ferie, nel periodo di cui al paragrafo precedente anche unita al periodo feriale di cui al paragrafo medesimo, sarà concessa dall'azienda su richiesta dell'operaio, da presentarsi con adeguato preavviso, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda stessa. L'eventuale ulteriore parte delle ferie maturate dall'operaio fino al raggiungimento delle 160 ore di cui al 1' comma dell'art, 15 del CCNL 18.06,2008, potrà essere goduta nel rimanente periodo dell'anno previa specifica intesa fra l'operaio stesso e l'azienda.

ART. 8 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Si richiamano gli articoli 26 e 27 del CCNL 18 giugno 2008 sul trattamento economico giornaliero che l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale.

Peraltro, ai fini del calcolo del trattamento economico giornaliero, di cui agli articoli 26 e 27 del CCNL 18.06.2008, a favore dei Capisquadra, l'impresa, oltre alla retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza e dall'indennità di settore, considererà anche la maggiorazione del 10% di cui all'art, 77 del medesimo CCNL 18.06.2008.

ART, 9 - PERIODO DI COMPORTO

Le Parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 26 del CCNL 18.06.2008, sia pari a 365 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore salvo quanto disciplinato dai commi successivi.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi, per gli operai con anzianità di servizio fino a 3 anni e 6 mesi, e nell'arco di 24 mesi consecutivi per gli operai con anzianità di servizio superiore.

Lavoratori affetti da gravi patologie

Per i lavoratori affetti da gravi patologie quali per es. tbc, ictus, infarto, patologie neoplastiche o HIV, e per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, le parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro sia pari a 24 mesi.

Nel caso di più malattie gravi come sopra specificate o di ricadute nella stessa malattia grave l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 24 mesi nell'arco dei 36 mesi consecutivi.

Nota a verbale

Si chiarisce che nulla è dovuto dall'azienda al lavoratore oltre a quanto previsto dall'intervento della Cassa Edile di Trento ai sensi del successivo Art. 10, nonché dall'INPS.

ART. 10 PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI TRENTO

Le sotto elencate prestazioni della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento formano parte integrante del trattamento economico e normativo del presente contratto.

A) Trattamento economico per carenza malattia e per malattia nel caso di lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo

1. Malattia di durata fino a 6 giorni

In caso di malattia di durata fino a 6 giorni, la Cassa Edile eroga all'operaio un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

W

7

A May - 16



entina,



2. Malattia di durata da 7 a 12 giorni

In caso di malattia di durata da 7 a 12 giorni la Cassa Edile eroga all'operaio una indennità giornaliera, per i primi 3 giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art, 26 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Malattia per i lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo

Per le malattie che si protraggano oltre i 270 giorni, per i giorni di malattia dal 271 esimo al 360 esimo, la Cassa Edile eroga all'operaio un'indennità giornaliera, in misura tale da assicurare complessivamente il 46% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, la misura delle indennità di cui al precedente punto 3) sarà rideterminata applicando uguali criteri a quelli che potranno essere adottati dalle parti nazionali contraenti con riferimento ai differenti criteri che dovessero venir adottati dagli Enti mutualistici preposti sulla materia delle prestazioni economiche a loro carico.

Le indennità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 18.06.2008.

L'ammontare delle indennità di cui ai precedenti punti 1) e 2) e 3) verrà assorbito in caso di prestazioni disposte allo stesso titolo da futuri contratti.

B) Indennità per gravi patologie di cui all'art. 9

Per le gravi patologie di cui all'art. 9 che si protraggano oltre i 270 giorni, per i giorni di malattia dal 271esimo al 360esimo, la Cassa Edile eroga all'operaio un'indennità giornaliera, in misura tale da assicurare complessivamente il 46% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Le indennità di cui al precedente capoverso sarà rivalutata in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 18.06.2008.

L'importo dell'indennità giornaliera, da erogarsi per i giorni di malattia dal 361esimo al 720esimo, è in misura fissa, per l'anno 2017, in € 31,40.

L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso sarà rivalutato ogni anno nel mese di gennaio in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 26 del CCNL 18.06.2008, riferiti all'operaio qualificato e relativi al mese di gennaio dell'anno precedente.



entina o

OSSV



()

9,

MAJ

17

F

In caso di superamento del periodo di conservazione del posto, la indennità è erogata dietro richiesta del lavoratore documentata con certificazione sanitaria e del Centro per l'Impiego.

C) Indennità per infortunio extraprofessionale

In caso di infortunio extraprofessionale al lavoratore e in caso di morte al conluge o in mancanza ai discendenti di 1° grado o in mancanza agli ascendenti di 1° grado, competono le seguenti indennità:

- a) € 7.750,00 in caso di invalidità permanente totale;
- b) € 3.880,00 in caso di morte.

Si considera infortunio extraprofessionale l'evento dovuto a cause fortuite che producano lesioni corporali, obiettivamente constatabili, nello svolgimento della normale attività che non abbia carattere professionale.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente non totale, l'indennità di cui alla precedente lettera a) verrà liquidata nella percentuale adottata dall'INAIL per i casi di tipo analogo.

D) Assegno funerario

In caso di morte del lavoratore non conseguente ad infortunio extraprofessionale di cui al precedente paragrafo C) al coniuge o, in sua assenza, ai discendenti di 1º grado o, in loro assenza, agli ascendenti di 1º grado, compete un assegno di € 775,00 nonché un assegno di € 155,00 per ogni figlio minorenne a carico del defunto.

Disposizioni comuni

Il lavoratore, o i suoi aventi causa, avrà diritto alle prestazioni di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) in quanto abbia un periodo di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento di almeno 300 ore nei dodici mesi immediatamente precedenti la data dell'evento che dà diritto alla prestazione e che all'atto dell'evento stesso sia in forza ad una impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile. Il periodo di Cassa Integrazione Guadagni, di disoccupazione indennizzata o di malattia o di infortunio assistiti dagli Enti mutualistici, vengono considerati periodi neutri.

E' demandato alla Cassa Edile di procedere alla pratica determinazione degli importi delle indennità di cui alle precedenti lettere A) e B), in conformità ai criteri di rivalutazione ivi previsti. Detti importi dovranno essere arrotondati a € 0,05 per difetto o per eccesso a seconda che risultino frazioni fino a € 0,03 o superiori. La Cassa Edile è tenuta a comunicare preventivamente alle parti stipulanti il presente contratto gli importi delle indennità derivanti dalle citate rivalutazioni.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, gli importi dei trattamenti economici attuali delle indennità di cui alle precedenti lettere A) e B) sono riportati nelle "Tabelle malattia" allegate sub Allegato VI.











(J

Q

flll

4



Per mettere in grado la Cassa Edile di erogare le prestazioni di cui alla precedente lettera A, la ditta dovrà comunicare alla Cassa Edile stessa, entro 15 giorni dalla fine del periodo di paga durante il quale ha avuto luogo l'evento, i nominativi e la categoria degli operai ammalati, infortunati o in malattia professionale, inviando contestualmente copia dei certificati medici.

Per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, la Cassa Edile utilizzerà l'importo derivante dal contributo dovuto dai datori di lavoro, di cui al successivo articolo 24, con esclusione pertanto dell'importo del contributo a carico dei lavoratori che sarà utilizzato per altre forme di assistenza non contrattualizzate,

Nel caso di variazioni che dovessero intervenire in materia a livello di contrattazione nazionale, le Parti si ritroveranno tempestivamente per verificare la corrispondenza con quanto disposto dal presente articolo.

ART. 11 ANTICIPAZIONE DELLE INDENNITA' INFORTUNIO AGLI OPERAI

L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore infortunatosi sul lavoro, sotto forma di anticipo, il 100% di quanto al lavoratore stesso compete dall'Istituto preposto a titolo di indennità temporanea di infortunio.

Tale corresponsione è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente delle seguenti condizioni:

- piena osservanza da parte di ciascun operaio di tutto quanto stabilito dall'INAIL al fine di consentire a quest'ultimo di corrispondere direttamente all'impresa le somme spettanti al suddetto lavoratore a titolo di indennità temporanea di infortunio;
- esenzione dall'assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall'impresa per conto dell'INAIL non avendo tale trattamento alcuna natura retributiva;
- corresponsione da parte dell'INAIL all'impresa dell'ammontare delle indennità a suo carico entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura delle pratiche.

Le parti si impegnano ad intervenire tempestivamente, presso la sede provinciale dell'INAIL, affinché sia garantita la predetta condizione.

In caso di corresponsione dell'anticipazione, l'impresa potrà rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto dell'Istituto sopra citato, qualora le erogazioni da parte dell'Istituto stesso vengano a mancare per inadempienza del lavoratore medesimo.

ART. 12 LIVELLI E QUALIFICHE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 77 del CCNI, 18.06.2008, per l'assegnazione dei livelli e l'attribuzione delle qualifiche degli operai, allo scopo di garantire un adeguato sviluppo della professionalità, si conviene quanto segue:

Do 18

A

tentina



U

- a) ai lavoratori che svolgono mansioni di: muratore, carpentiere e ferraiolo, nel limite dell'organico e delle disponibilità dell'impresa, sarà riconosciuta la possibilità di acquisire esperienze tecnico-pratiche idonee al conseguimento di una maggiore specializzazione e conseguentemente all'assegnazione di un livello superiore. Nei limiti di quanto sopra, la verifica dell'avvenuta acquisizione delle normali capacità per il conseguimento della specializzazione sarà effettuata da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti sindacali unitari, ove esistenti, ovvero dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
- sono inclusi nella qualifica "operaio specializzato" i conducenti di autotreni, autoarticolati, autogru e di autobetoniere di capacità superiore ai 4 mc. purché siano in grado di provvedere all'ordinaria manutenzione delle macchine e dispongano con competenza le operazioni di carico e scarico;
- c) l'impresa che assuma un lavoratore proveniente da altra impresa edile, presso la quale sia stato in possesso per almeno 6 mesi di un determinato livello, inquadrerà detto operaio al medesimo livello, fatta salva la deroga espressamente prevista all'articolo 2.9 secondo comma del presente CCPL e sempre che l'operaio venga assunto per lo svolgimento di mansioni prevalentemente proprie del livello da ultimo acquisito.

Caposquadra

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL vigente all'articolo 77, l'incarico di "caposquadra" non si configura quale qualifica o livello ma come specifico incarico/mansione temporaneo riferentesi ad uno o più specifici cantieri e/o per un determinato periodo di tempo.

L'impresa potrà conferire l'incarico/mansione di caposquadra ad un determinato operaio anche nel caso in cui sul cantiere sia presente una squadra formata da meno di cinque operai compreso l'operaio medesimo, attribuendogli la retribuzione prevista nell'ultimo comma.

Si individuano due fattispecie di caposquadra, come di seguito declinate:

Caposquadra di 1º: è considerato tale chi sovrintende alla esecuzione dei lavori subordinatamente alle direttive impartite dai sui superiori diretti avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche,

Caposquadra di 2^a: è considerato tale chi ha il compito del controllo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di operai comuni.

Ai predetti lavoratori compete in ogni caso una retribuzione contrattuale non inferiore, rispettivamente per il Caposquadra di 1^a e per il Caposquadra di 2^a, a quella dell'operaio specializzato e a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'articolo 77 del CCNL 18 giugno 2008, calcolata sugli elementi della retribuzioni di cui al punto 3) dell'articolo 24 del medesimo CCNL riferita al proprio livello di appartenenza.



**

















ART 13 PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

Il premio di presenza e professionalità operai viene definito nei seguenti importi per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa.

Descrizione	Indennità oraria espressa in euro	
Caposquadra di 1ª	1,046	
Caposquadra di 2ª	0,887	
Operaio di 4º livello	0,887	
Operaio di 3º livello - specializzato	0,775	
Operaio di 2º livello - qualificato	0,605	
Operaio di 1º livello – comune	0,371	
Apprendista	0,371	

Il premio sarà riconosciuto anche nel caso di partecipazione dell'operaio alla formazione in materia di sicurezza di cui al 13° comma dell'articolo 87 del CCNL 18 giugno 2008.

Il premio verrà erogato per intero per il primo giorno di infortunio sul lavoro.

Il premio non deve essere computato su alcun istituto contrattuale o di legge che non preveda presenza al lavoro.

Le parti si danno atto che in ragione della natura del premio di cui trattasi sul medesimo non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Il premio non costituisce elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

ART, 14 ORARIO DI LAVORO

A) Orario normale

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedi al venerdi.

La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

Nel caso in cui non siano raggiunte le 40 ore settimanali le imprese, come previsto dal 1º comma dell'art. 9 del CCNL, 20.5.2004, dovranno presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.



entina

TREN









Q My

1

21



B) Particolari situazioni climatiche

In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro per la quale gli operai, su richiesta preventiva dell'impresa, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

L'impresa informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.

Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1º comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.

Per le ore di lavoro straordinario di cui al 1º comma della lettera B) sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 punto 1) dell'art. 19 del CCNL 18.06,2008.

All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.

Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.

Le ore di lavoro straordinario disposto dall'azienda in base alla presente lettera B) sono considerate utili al fine del raggiungimento da parte dell'operaio del monte ore che dà diritto alle prestazioni APE da parte della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento nonché al fine dell'ammontare delle prestazioni APE da parte della Cassa Edile medesima a favore dell'operaio stesso. Sull'ammontare delle ore di lavoro straordinario stesse (elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18.06.2008, con esclusione quindi della maggiorazione del 35%), va calcolato il contributo per l'Anzianità Professionale Edile di cui al successivo art. 25.

Dichiarazione a verbale

Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:

nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1º comma della lettera B) le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana dal lunedi al venerdi, anche in assenza della procedura di cui al 2º comma della stessa lettera B), sono soggette alla disciplina di cui all'ultimo comma della medesima lettera B);









la disciplina di cui alla lettera B) si applica solo fino ad un massimo di 5 ore di lavoro straordinario settimanale ferma restando, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali, la possibilità di effettuare ulteriore straordinario oltre tale limite massimo, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all'ultimo comma della medesima lettera B).

C) Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo restando quanto previsto al 2º e 3º comma dell'art. 9 del CCNL 18,06.2008 ed alle condizioni e modalità ivi stabilite le imprese erogheranno agli aventi diritto ulteriori acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge per un ammontare complessivo non superiore a 130 (centotrenta) ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS ed eccedenti le 150 ore di cui allo stesso art. 9. Conseguentemente gli acconti non dovranno comportare l'esposizione delle imprese per un importo complessivo superiore a 280 ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS.

Anche per gli acconti di cui al precedente comma varranno integralmente le garanzie previste dal 4º e 5º comma dell'art. 9 sopra citato circa il diritto per l'impresa di procedere al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo.

Le parti riaffermano il comune impegno ad intervenire ad ogni livello presso gli Organi provinciali dell'INPS al fine di accelerare e migliorare le procedure di autorizzazione della C.I.G. rimuovendo per quanto possibile ogni ostacolo atto a ridurre all'indispensabile i tempi di attesa delle imprese per i rimborsi.

ART, 15 MENSA

Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.

A) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 88 del CCNL 18 giugno 2008. l'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.

Tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:

a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. E' considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché vi sia la necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.

In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), c) e d); A

centina o















b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi attraverso strutture di ristoro esterne al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc.) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, al singolo lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione l'importo corrispondente alla differenza fra € 11,50 (undici,50) ed il costo complessivo del pasto, ove lo stesso sia superiore a tale cifra.

Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo:

costo;

- c) În caso di utilizzo della mensa înteraziendale il pasto per il lavoratore è gratuito;
- d) Nel caso in cui il lavoratore, operaio o impiegato di cantiere comunicandolo preventivamente alla ditta - rinunci a godere dei trattamenti di mensa di cui ai precedenti lettere b) e c), allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a € 6,00 (sei,00) giornalieri per ogni giornata di presenza.

La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda analcolica e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie.

Il trattamento di cui alle precedenti lettere a), b), c) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.

Il trattamento di cui alla precedente lettera d) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata purché la prestazione lavorativa nella giornata di presenza si svolga sia al mattino che al pomeriggio.

B) L'indennità sostitutiva di cui alla lettera d) del precedente paragrafo A) viene corrisposta, nei limiti del paragrafo precedente, anche al personale con qualifica impiegatizia, non di cantiere.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore, derivanti da eventuali accordi aziendali.

ART, 16 TRASPORTI

Le Parti convengono che le imprese nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive, potranno valutare l'opportunità di organizzare il trasporto dei lavoratori propri dipendenti verso il luogo di lavoro,

Il sistema di trasporto di cui al comma precedente potrà partire dall'abitazione del lavoratore o da un luogo di ritrovo individuato dall'impresa presso cui il lavoratore è tenuto a recarsi per raggiungere il cantiere a cui è adibito-

Nel caso in cui non esista il sistema di trasporto di cui sopra ovvero il medesimo non parta dall'abitazione del lavoratore viene corrisposto un contributo giornaliero pari alle seguenti misure:



**













€ 1,36 (uno, trentasei) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro, ovvero dal diverso punto di ritrovo, oltre i 3 (tre) Km. e fino a 10 (dieci) Km.:

€ 2,74 (due, settantaquattro) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro, ovvero dal diverso punto di ritrovo, oltre i 10 (dieci) Km. e fino a 20 (venti) Km.:

€ 4,78 (quattro, settantotto) per ogni giornata di presenza per l lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro, ovvero dal diverso punto di ritrovo, di oltre 20 (venti) Km.

Nel caso in cui i lavoratori si avvalgano del sistema di trasporto organizzato dall'impresa dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, non competerà il contributo di cui al presente articolo.

Nel caso in cui esista il sistema di trasporto organizzato dall'impresa e il lavoratore fosse comandato, per ragioni organizzative dell'impresa stessa, a raggiungere il luogo di lavoro con il mezzo proprio, all' operaio spetta un'indennità pari al contributo giornaliero di cui al secondo comma, salvo l'ipotesi in cui il luogo di lavoro si trovi ad una distanza dall'abitazione dell'operaio stesso superiore ai 20 chilometri. In tale ultima ipotesi all'operaio competerà un'indennità pari ad € 9,56.

Al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori è riconosciuta un'indennità giornaliera pari a € 5,00.

La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è subordinata all'impegno del lavoratore a segnalare immediatamente all'azienda eventuali guasti o anomalie di funzionamento riscontrate nel mezzo assegnatogli.

Rimane inteso che qualunque dipendente è tenuto a segnalare immediatamente all'azienda eventuali guasti o anomalie di funzionamento riscontrate nel mezzo aziendale utilizzato.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

Le partí si danno atto che in ragione della natura delle indennità di cui trattasi, sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Le indennità non costituiscono elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione nazionale collettiva di settore in ordine ai provvedimenti disciplinari in caso di incidente o danni al mezzo l'azienda potrà rivalersi sul lavoratore addetto alla guida del mezzo, per le spese eventualmente sostenute per la riparazione, solo nei casi di comportamento doloso del lavoratore, ovvero commesso con colpa grave, debitamente accertati dall' autorità pubblica. In assenza di tale accertamento, il datore di lavoro o il lavoratore potranno deferire la questione alle decisioni di una commissione paritetica all'uopo costituita e composta da una rappresentanza paritetica delle Parti firmatarie.

Nei casi di dubbio accertamento la commissione tenterà di ricomporre il contenzioso in via bonaria.













>



Gli operai di una stessa impresa trasferiti dal cantiere presso il quale sono stati assunti ad altro cantiere, non potranno, causa tale trasferimento, essere licenziati.

Considerato quanto previsto dall'articolo 21 lettera A) del CCNL 18.06.2008, si conviene che l'indennità di trasferta venga corrisposta alle condizioni e con le modalità sotto indicate, oltre alle indennità di trasporto se dovute e alle maggiori spese documentate, fermo restando che la medesima non compete comunque agli operai di nuova assunzione ed assegnati in quanto tali ad un determinato cantiere. Rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo 2 al punto 2.10.

L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta quando, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, detto cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato ad una distanza superiore a 10 km dal cantiere di prima assunzione e sempre che si trovi ubicato al di fuori dei confini del comune del cantiere di prima assunzione e ad una distanza di oltre 17 km dall'abitazione.

L'indennità di trasferta non è dovuta nei seguenti casi:

- 1) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune del cantiere di prima assunzione e comunque ubicato ad una distanza inferiore ai 10 km, dal cantiere di prima assunzione;
- quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune di residenza o di abituale dimora o comunque ubicato ad una distanza non superiore ai 17 km dall'abitazione;
- 3) quando l'operaio, nel venire assegnato ad un nuovo cantiere, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Tale condizione si intende realizzata quando il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore al 17 km dall'abitazione.

L'indennità di trasferta, ove ne ricorrano i presupposti per l'erogazione, compete all'operaio nelle misure sotto indicate:

 14.5 %: qualora il cantiere di nuova assegnazione (trasferta) sia ubicato ad una distanza compresa fra i 17 ed i 35 km. dall'abitazione dell'operaio;

 22 %: qualora il cantiere di nuova assegnazione (trasferta) sia ubicato ad una distanza superiore ai 35 km. dall'abitazione dell'operaio.

Al fine di semplificare l'applicazione dei meccanismi contrattuali viene assunta in via convenzionale quale distanza fra il cantiere di nuova assegnazione e l'abitazione dell'operaio, la distanza più breve fra i relativi due comuni (o frazioni in quanto indicate) risultante dalla "Tavola polimetrica" e dall" Elenco delle distanze chilometriche da Trento a Comuni e centri abitati del Trentino" adottati dalla Provincia autonoma di Trento.

entina









Le eventuali modifiche e/o integrazioni a tali documenti, che venissero adottate dalla Provincia Autonoma di Trento, saranno immediatamente applicabili anche ai rapporti disciplinati dal presente contratto.

Fermo restando il dispositivo dell'ultimo comma della prima parte della lettera A) dell'art. 21 del CCNL 18.06.2008., nel caso di pernottamento in luogo dell'operaio in trasferta disposto dall'impresa, allo stesso compete, per ogni giorno di pernottamento, una indennità pari al 12% per ogni ora di lavoro normale prestata in quel giorno. Su tale indennità, data la sua natura, non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di Trento (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Le indennità di cui sopra sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 18.06.2008 (paga base oraria di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo).

L'operaio che percepisce l'indennità di trasferta di cui al presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

L'operaio hai diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, nei limiti ed alle condizioni di cui sopra, anche quando, assunto per lavorare in un cantiere situato nel comune di Trento, sia successivamente comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ubicato sul Monte Bondone (Trento Alta).

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

ART, 18 ALLOGGIO OPERAI

All'operaio che fruisca dell'alloggio appositamente messogli a disposizione dall'impresa, al di fuori dell'ipotesi di "Trasferta", spetta un'indennità nella misura del 10% degli elementi della retribuzione di cui al comma 3) dell'art. 24 del CCNL 18.06.2008 (paga base oraria di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per le ore di lavoro prestate nell'ambito dell'orario di lavoro normale contrattuale.

Le parti si danno atto che in ragione della natura dell'indennità di cui trattasi sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per riposi annui (4,95%).

ART. 19 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'articolo 23 del CCNL 18.06.2008, agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:

- a) per lavori eseguiti da 1200 m, s.l.m., e fino a 1800 m s.l.m.,
 10%:
- b) per lavori eseguito oltre i 1800 m. s.l.m., 15%.



entina

ANCE

SSY













Le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate sugli elementi della retribuzione così come previsto al punto 3 dell'art.24 del CCNL 18.06.2008 (paga base cli fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale dii cottimo).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

ART. 20 INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Indennità per lavori in galleria

I valori relativi alle indennità per lavori in galleria sono pari alle misure massime previste dall'art. 20 del CCNL 18.06.2008.

Indennità per lavori di disgaggio

Agli operai disgaggisti è corrisposta, per le ore di lavoro "in corda" una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18.06.2008 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).

La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati.

ART. 21 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dagli accordi sottoscritti in sede nazionale in data 19 aprile 2010 e 1 luglio 2014, è concordata l'erogazione, con le modalità sotto riportate, di un Elemento Variabile della Retribuzione - EVR consistente in un premio annuo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Trento e a livello aziendale.

L' EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Determinazione EVR a livello provinciale

Ai fini della determinazione annuale dell'EVR a livello provinciale, correlata ai risultati rilevati sulla base di dati omogenei sotto il profilo temporale, le parti sociali provinciali utilizzano, secondo il modo ponderale sotto riportato, i seguenti indicatori/parametri provinciali:

- Andamento numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
- 2. Andamento monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
- Andamento ore denunciate e pagate alla Cassa Edile di Trento;



ANCE



My



4. Andamento valore della produzione del settore delle costruzioni, in termini di variazione percentuale su base annua come rilevata nella Nota annuale sulla situazione economica in Provincia di Trento pubblicata dalla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

In un apposito incontro le parti sociali provinciali procedono al raffronto di tali indicatori/parametri provinciali effettuando una comparazione tra medie triennali.

Per gli indicatori/parametri di cui ai numeri da 1 a 3 sopra elencati, si fa riferimento al cosiddetto anno APE (decorrente dal 1 ottobre dell'anno al 30 settembre dell'anno successivo). Per l'indicatore/parametro n. 4 sopra elencato, si fa riferimento all'anno solare.

L'individuazione del triennio di riferimento avviene prendendo quali anni l'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori a livello territoriale considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni precedenti all'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori territoriali considerati.

Per la verifica dell'EVR anno 2017 le parti concordano che la comparazione tra le medie triennali, che avverrà entro il mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto collettivo di lavoro, sia effettuata:

- per gli indicatori/parametri da 1 a 3, confrontando la media triennale degli anni APE 2013 (1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014), 2014 (1 ottobre 2014 - 30 settembre 2015) e 2015 (1 ottobre 2015 - 30 settembre 2016) sulla media triennale degli anni APE 2012 (1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013), 2013 e 2014;
- per l'indicatore/parametro 4, confrontando la media triennale degli anni solari 2014-2016 sulla media triennale degli anni solari 2013-2015.

Nell'incontro sopra citato potranno essere precisate le modalità di verifica qualitativa e quantitativa dell'andamento di ciascun indicatore/parametro provinciale.

Per la verifica dell'EVR anno 2018 l'incontro per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali avverrà entro il mese di settembre 2018.

L'andamento degli indicatori/parametri considerati permetterà di valutare l'andamento della produttività del settore a livello territoriale.

In tale valutazione, i pesi ponderali percentuali attribuiti ai cinque indicatori/parametri sono i seguenti:

- 25% per l'andamento del numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
- 20% per l'andamento monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
- 25% per l'andamento delle ore denunciate e pagate alla Cassa Edile di Trento;
- 30% per l'andamento del valore della produzione del settore delle costruzioni.



W







Le parti individuano nel 4% sui minimi di paga base in vigore la misura massima dell'EVR erogabile,

Non si determinerà alcuna erogazione nel caso in cui nessun indicatore/parametro risulti pari o positivo e nel caso in cui risulti pari o positivo un solo indicatore/parametro.

Corresponsione EVR agli operai

L'EVR sarà corrisposto agli operai interessati da parte della Cassa Edile di Trento a fronte di accantonamenti mensili alla Cassa Edile stessa che l'impresa deve effettuare entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga.

Salvo quanto previsto nei commi successivi, la misura dell'accantonamento mensile sarà pari alla somma dei pesi ponderali percentuali relativi agli indicatori/parametri per i quali risulta un andamento pari o positivo, moltiplicata per la misura massima erogabile prevista a livello territoriale calcolata sui minimi di paga base oraria in vigore per le ore lavorate. Tale previsione ha validità a partire dal mese di ottobre 2017 e fino al mese di settembre 2018 per l'EVR 2017 e a partire dal mese di ottobre 2018 e fino al mese di settembre 2019 per l'EVR 2018.

Sarà cura delle parti sociali comunicare alla Cassa Edile di Trento la misura dell'accantonamento mensile fissata a livello provinciale ed il numero di indicatori/parametri per i quali risulta un andamento positivo,

La Cassa Edile di Trento darà tempestiva comunicazione a tutte le imprese iscritte affinché le stesse provvedano al versamento degli accantonamenti dovuti.

Il primo accantonamento mensile avviene contestualmente agli accantonamenti previsti contrattualmente riferentesi al mese di ottobre 2017 ovvero contestualmente a quelli da effettuarsi entro il 25 novembre 2017.

L'erogazione dell'EVR agli operai interessati da parte della Cassa Edile avviene in due rate e precisamente nella prima decade di luglio successivamente agli accantonamenti riferentisi ai mesi precedenti che vanno da ottobre a aprile e nella prima decade di dicembre successivamente agli accantonamenti riferentisi ai mesi precedenti che vanno da maggio a settembre.

Ai fini della determinazione dell'EVR, le parti concordano che in presenza di 3 o 4 parametri pari o positivi sarà erogata la quota come derivante dalla somma del peso ponderale attribuito ad ognuno dei singoli paramenti; qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nell'ipotesi peraltro in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Corresponsione EVR agli impiegati

Per gli impiegati, l'EVR viene corrisposto mensilmente, nella stessa misura prevista per gli operal, direttamente dall'impresa e contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2017.



entina





& All



Determinazione EVR a livello aziendale

Con le modalità sotto riportate l'impresa iscritta alla Cassa Edile di Trento, ovvero avente sede legale in Provincia di Trento qualora non abbia operai alle dipendenze, riscontra e comunica entro il 25 novembre la parziale presenza di elementi di produttività a livello aziendale oppure la mancanza degli stessi. Per la verifica della presenza di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

 Andamento ore denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Trento;

 Andamento volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge

L'impresa verifica tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione tra la media dell'ultimo triennio di riferimento (anni APE per l'indicatore/parametro n. 1 e anni solari per l'indicatore/parametro n. 2) con la media di quello immediatamente precedente.

L'individuazione del triennio di riferimento avviene prendendo quali anni l'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori a livello aziendale considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni precedenti all'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori aziendali considerati.

Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro. In tale ipotesi si fa riferimento agli anni solari e non agli anni APE.

Qualora l'impresa abbia riscontrato la totale presenza di elementi di produttività a livello aziendale, poiché per entrambi i parametri aziendali risulta un andamento pari o positivo, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al 100% della misura erogabile a livello provinciale.

Qualora l'impresa abbia riscontrato la parziale presenza di elementi di produttività a livello aziendale, poiché per uno solo dei due parametri aziendali risulta un andamento pari o positivo, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al 30% della misura erogabile a livello provinciale. Laddove peraltro a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa sarà tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al risultato della seguente espressione:

accantonamento = (30% + 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%) x misura erogabile a livello provinciale calcolata sui minimi di paga base in vigore"

Qualora l'impresa abbia riscontrato la totale mancanza di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa non è tenuta ad effettuare alcun accantonamento.



rentina













L'impresa provvederà a comunicare, a mezzo di comunicazione via posta elettronica certificata, entro il 25 novembre, l'esito della verifica sull'andamento dei parametri aziendali evidenziando l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale alla Cassa Edile di Trento, per le imprese iscritte alla Cassa Edile stessa e, in ogni caso, ad ANCE Trento, mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali, utilizzando la seguente formulazione:

Spettle ANCE Trento – Associazione Trentina dell'Edilizia Spettle Cassa Edile di Trento (per le imprese iscritte in Cassa Edile di Trento)

Spett.li 00.SS.

p.c.

Spett.li Rsa o Rsu c/o sede dell'Impresa (se costituite)
Oggetto: EVR – autodichiarazione per l'EVR anno..... di non
raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali.

dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro (triennio/..../.... rapportato al triennio/.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i aziendale/i:

- a ore denunciate in Cassa edile (o, per le imprese con soli impiegati: ore lavorate come registrate sul Libro unico del Lavoro)
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

Distinti saluti"

Le Imprese che non comunichino nelle forme anzidette l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale sono tenute ad effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile ed a corrispondere l'EVR agli impiegati nella misura prevista per le imprese che presentano gli elementi di produttività a livello aziendale entrambi positivi.

Le Imprese che dovessero comunicare in ritardo, rispetto ai termini fissati, l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale, saranno tenute ad effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile e a corrispondere l'EVR agli impiegati, nella misura di cui al comma precedente, fino alla fine del periodo di paga mensile in cui ha effettuato la comunicazione

tardiva.

k 19 P My

32 ****

A STORY STORY

gentina

U

Le Organizzazioni sindacali territoriali potranno richiedere un confronto con ANCE Trento per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate per gli operai e del Libro Unico del Lavoro per gli impiegati.

Qualora dalla verifica emerga la non corrispondenza con quanto autodichiarato e l'impresa non produca controdeduzioni in merito, le parti ridetermineranno la misura dell'EVR dovuto.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere, mediante accantonamento presso la Cassa Edile di Trento, gli importi dell'EVR nella misura mensile determinata a livello provinciale. Successivamente, l'erogazione dell'EVR seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini o fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Per i soggetti diversi dalle imprese, che applicano il contratto dell'edilizia, si prescinde dalla verifica a livello aziendale e l'EVR viene corrisposto mensilmente, nella misura stabilita annualmente a livello provinciale, direttamente dagli stessi soggetti contestualmente al pagamento della retribuzione ai dipendenti. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2017.

Imprese provenienti da fuori provincia

L'impresa proveniente da fuori provincia è tenuta all'accantonamento a titolo di EVR per gli operai ed alla corresponsione diretta agli impiegati occupati sul territorio provinciale nella misura stabilita a livello provinciale.

Modalità di effettuazione dell'accantonamento EVR

Le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Trento provvedono ad accantonare gli importi EVR nei modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia ed esplicitati nel corso dell'incontro annuale tra le parti per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali più sopra citato.

Requisiti dell'EVR

Le Parti concordano che, data la natura variabile dell'EVR, lo stesso non è comunque assorbibile da eventuali superminimi individuali o collettivi in essere.

Vigenza contrattuale

Le presenti norme, integrative del CCNL 1 luglio 2014, da valere in provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto CCNL, nonché per i soggetti diversi dalle imprese che applicano il citato CCNL, hanno vigenza per l'EVR anno 2017 e l'EVR anno 2018.

Le presenti norme avranno vigenza anche successivamente a meno che, medio tempore, non intervengano diversi appositi accordi nazionali o territoriali in tema di EVR ovvero una delle parti firmatarie non comunichi all'altra parte la propria contraria volontà.



entina



















ART. 22 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE OPERAI -PREMIO DI PRODUZIONE TERRITORIALE IMPIEGATI

Con riferimento all'allegato XV del CCNL 19.04.2010, dall'anno 2011 gli importi dell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai nonché del Premio di Produzione Territoriale per gli impiegati, risultano essere i seguenti:

Indennità Territoriale di Settore per gli operai

 a) per gli operai di produzione, importi or 	ari:	
Operaio IV livello	€	1,61
Operaio specializzato	€	1,51
Operaio qualificato	€.	1,35
Operaio comune	€	1,16
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini,		
usceri e inservienti (art. 6 CCNL)	€	1,06
c) Custodi, guardiani, portinai		
con alloggio (art, 6 CCNL)	€	0,95

Resta inteso che nel caso dei capisquadra, la maggiorazione del 10% si applica anche sui predetti importi orari.

Premio di produzione impiegati

Gli importi mensili del premio di produzione per gli impiegati sono i seguenti:

Quadri - 1a Categoria Super – VII livello	€	375,79
1 _a Categoria – VI livello	€	343,01
2, Categoria - V livello	€	288,29
Impiegato - IV livello	€	264,55
3a Categoria - III livello	€	244,67
4 _n Categoria - II livello	€	221,27
4a Categoria primo impiego - I livello	€.	190,47

ART. 23 MODALITA' DI RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI MALATTIA, DI INFORTUNIO SUL LAVORO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio costituente l'allegato E) del CCNL 18.06.2008, le Parti convengono che il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operalo al sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL 18.06.2008, come integrati dal precedente art. 8 venga portato in deduzione dall'impresa mediante rimborso alla medesima da parte della Cassa Edile.

Per ottenere il rimborso l'impresa deve:

- essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile fino a tutto il mese precedente quello al quale si riferisce il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale;
- dare dimostrazione dei periodi di assenza dal lavoro dell'operaio tramite idonea documentazione da allegare alla domanda di rimborso;
- dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione all'operaio del trattamento richiesto in rimborso.

1





T

18 1/2 le

M 7

A differenza di quanto stabilito dal Protocollo di cui al precedente primo comma il numero di 450 ore, che attribuisce all'impresa il diritto al rimborso dell'intero trattamento corrisposto all'operaio, è ridotto, in relazione alle particolari condizioni geoclimatiche della provincia di Trento, a 400 ore. Tale numero è ulteriormente ridotto a 350 ore per gli eventi che hanno inizio nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso la Cassa Edile, è tenuta ad effettuare, tramite bonifico bancario il pagamento delle somme spettanti

all'impresa.

In caso di ritardata effettuazione del pagamento, non derivante da causa di forza maggiore, la Cassa Edile corrisponderà all'impresa, per il periodo di ritardo, gli interessi sulle somme dovute calcolati in una percentuale da stabilirsi dal Comitato di Gestione in misura tale da determinare una somma non inferiore a quella da corrispondersi dall'impresa in caso di ritardo nei versamenti alla Cassa Edile.

L'impresa decade dal diritto al rimborso se non presenta la relativa domanda entro il termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale si riferisce.

Le modalità operative concernenti la procedura di rimborso vengono stabilite dalla Cassa Edile secondo criteri di semplicità e snellezza.

ART, 24 CASSA EDILE

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici l'attività della Cassa Edile istituita con l'accordo provinciale 12 marzo 1962 e denominata Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento è regolata dallo Statuto approvato in data 17 marzo 1999 e ss.mm.ii...

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui al 6° comma lettera a) dell'articolo 36 del CCNL 18.06.2008. è fissato nel 2,50%, di cui il 5/6, pari al 2,08% carico del datore di lavoro e 1/6, pari allo 0,42%, a carico del lavoratore.

Il contributo di cui sopra è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18.06.2008 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriali di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue

L'importo del contributo a carico del lavoratore dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga.

Gli importi da accantonare per ferie e gratifica natalizia ed ogni contributo dovuto alla Cassa Edile dovranno essere versati alla Cassa entro i 25 giorni successivi alla fine di ciascun periodo di paga cui si riferiscono, secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima.

TRENTO CONTROLLO

STORILO STORY

U

18 Pt & MM + 5

In considerazione dell'unitarietà funzionale del sistema degli Enti Paritetici scaturente dalla contrattazione collettiva di settore al livello provinciale, costituito dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento e da Centrofor, il contributo dello 0,70% a favore di Centrofor di cui al precedente art. 4 viene incassato dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento per conto di Centrofor stesso in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile medesima.

La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento "trasferirà" a Centrofor l'ammontare del contributo dello 0,70% di cui al precedente comma che per conto di esso verrà incassato, unitamente agli elenchi delle imprese versanti.

In ragione delle funzioni attribuite alla Cassa Edile, di esattore dei contributi dovuti a Centrofor, la stessa è autorizzata a rilasciare nei casi previsti, ed in presenza delle condizioni necessarie, attestazioni di regolarità contributiva per conto di Centrofor medesimo fatti salvi eventuali divieti di quest'ultimo.

ART 25 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e per la gratifica natalizia di cui all'articolo 18 del CCNL 18.06.2008, è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 dello stesso CCNL (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, minimo contrattuale di cottimo per i lavoratori a cottimo e maggiorazione per i capisquadra) per le sole ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue.

Si chiarisce che i versamenti dovranno avvenire anche in caso di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50% risulta così composta:

- Gratifica natalizia 10,00%;
- Ferie 8,50%.

In applicazione del 2º comma dell'articolo 18 del CCNL 18.06.2008, le parti contraenti convengono che gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono venire accantonati, entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento pena l'applicazione di sanzioni da adottare in base al regolamento dell'Ente stesso o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di gestione dell'Ente stesso.

Le somme accantonate saranno versate agli operai interessati in due rate e precisamente nella prima decade di luglio, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da ottobre ad aprile, e nella prima decade di dicembre, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da maggio a settembre. -4

ANCE TRENT







In Ill 7



Le somme accantonate presso la Cassa Edile saranno dalla stessa versate agli aventi diritto, indipendentemente dalle date sopra indicate al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) morte dell'operaio;
- b) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro non appartenente al sistema edile;
- cessazione dell'attività lavorativa dell'operaio per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- d) avvio di attività documentata di servizio civile.
 Le domande dovranno essere regolarmente documentate.

ART. 26 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

A seguito dell'istituzione, in sede di contrattazione nazionale, del nuovo Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.), il contributo di cui all'articolo 29 del CCNL 18.06.2008., viene versato dal datore di lavoro alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento in una con tutti gli altri contributi dovuti.

La percentuale del contributo APE, fissato dagli accordi nazionali, è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008. (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo), per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Per quanto non esplicitamente normato dal presente articolo, si rinvia agli accordi di cui al CCNL 18.06.2008.

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto stabilito dal presente articolo che dovessero intervenire in sede nazionale saranno immediatamente recepite dalle Parti con apposito accordo.

ART. 27 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 36 lettera c) del CCNL 18 giugno 2008, la quota nazionale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai è pari allo 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18 giugno 2008., maggiorati del 18,5% e del 4,95% per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Con riferimento al medesimo articolo 36 lett. c) del CCNL 18 giungo 2008 la quota territoriale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai, è pari allo 0,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 18 giungo 2008 maggiorati del 18,5% e del 4,95% per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Le due quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e le stesse devono essere versate, unitamente alle due quote a carico della ditta, alla Cassa Edile della Provincia Autonoma cli Trento in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.















ART. 28 QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'articolo 37 del CCNL 18.06.2008, su presentazione di regolare delega sottoscritta dal lavoratore, le quote sindacali vengono trattenute dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

La trattenuta sindacale, per ogni lavoratore che ne abbia fatto richiesta tramite delega, è pari al 3,86% degli importi netti per ferie e gratifica natalizia accantonati a suo favore presso la Cassa Edile.

ART. 29 DECORRENZA E DURATA

Decorrenza

ebbraio 2018-Il presente CCPL decorre dal 1 ottobre 2017 fatte salve le diverse previsioni indicate nei singoli articoli del CCPL stesso.

Per la durata del CCPL vale quanto stabilito dal CCNL 1 luglio 2014.

ALLEGATI I,II,III,IV,V e VI

INDICE CCPL-28 AGOSTO 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

27 febbraio 2018

38





PROTOCOLLO D'INTESA

(OSSERVATORIO DEI CANTIERI EDILI PUBBLICI E PRIVATI)

Trento, li 10 aprile 2012

Le sottoscritte

- ANCE Trento Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Enrico Garbari;
- Associazione Artigiani della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;
- Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal suo Presidente Diego Schelfi;
- Fe.N.E.A.L. U.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Pisetta;
- F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

premesso

 che è convinzione delle sottoscritte Parti che la regolarità dei rapporti di lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono fattori fondamentali di garanzia per la dignità del lavoro e per una concorrenza di mercato che premi le imprese che ottemperino alle normative vigenti in materia;

P. P.

D 24

 che in tale ottica le sottoscritte Parti condividono la necessità di contrastare oral eventuale fenomeno di lavoro irregolare e di perseguire sempre più la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili presenti sul territorio della Provincia di Trento;

entina

- che in Provincia di Trento sono proficuamente attivi meccanismi normativi e contrattuali che tramite l'operatività dei competenti enti pubblici – Servizio Lavoro PAT, Uopsal, Inps e Inail – e degli Enti paritetici di settore – Cassa Edile e Centrofor – assicurano già buoni livelli di regolarità nelle attività edili nel loro complesso;
- che comunque, in considerazione anche delle criticità che possono derivare dall'attuale momento di pesante crisi dell'edilizia, il presidio garantito dai predetti Enti va ulteriormente rinforzato con strumentazioni nuove a carattere prevenzionale che consentano di ottimizzare il ruolo degli Enti stessi attraverso la loro interazione e ciò in linea con i percorsi ipotizzati dalla contrattazione nazionale di settore;

si impegnano

- Ad istituire presso la Cassa Edile di Trento l' "Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati".
- 2. L'Osservatorio, quale strumento di valorizzazione della bilateralità, persegue l'obbiettivo di ottimizzare il ruolo svolto da tutti i soggetti operanti nella sfera dei controlli e delle attività di consulenza preventiva sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in una logica di consolidamento della regolarità nel settore edile Trentino che risulti premiante per le imprese che ottemperino alle normative vigenti in materia.
- 3. In vista del perseguimento dell'obbiettivo di cui al precedente punto 2. l'Osservatorio attiva, tramite apposita Banca dati telematica, un processo di monitoraggio di tutti i cantieri edili pubblici e privati che vengono aperti in Provincia di Trento atto a consentire una loro completa e funzionale mappatura basata sui dati che saranno individuati con successivo Protocollo. Il monitoraggio riguarderà, per quanto possibile e in un momento successivo alla prima fase sperimentale, anche le lavorazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti

P. Pugato

collettivi di lavoro nazionale e provinciale dell'edilizia e che costituiscono la filiera dell'edilività comunque riconducibili ai cantieri edili nel loro complesso.

Il monitoraggio avviene utilizzando i dati indicati forniti da:

- Cassa Edile della Provincia di Trento;
- Centrofor;
- PAT Servizio Lavoro;
- PAT UOPSAL;
- PAT Osservatorio dei lavori pubblici;
- INPS;
- INAIL:
- Comuni del Trentino;
- C.C.I.A.A. di Trento.

A tale scopo verrà proposta agli enti sopraelencati la stipula di uno specifico Protocollo d'intesa con le sottoscritte Parti sociali. Per i comuni il Protocollo sarà sottoscritto dal Consorzio dei Comuni del Trentino.

Ove le attività dell'Osservatorio evidenziassero, secondo il Comitato di indirizzo di cui al successivo punto 4., l'opportunità di implementare l'ambito del monitoraggio, le sottoscritte Parti sociali potranno sottoporre ad altri soggetti la stipula del Protocollo d'intesa.

4. L'Osservatorio è gestito da un Comitato di indirizzo formato da 12 (dodici) componenti, di cui 6 effettivi e sei supplenti, nominati dalle Parti sociali sottoscritte, 6 (sei) di parte datoriale e 6 (sei) di parte sindacale. Il Comitato individua al proprio interno un Coordinatore ed un Vicecoordinatore, Il Direttore della Cassa Edile ed il Segretario di Centrofor partecipano alle riunioni del Comitato in veste di invitati permanenti. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Cassa Edile. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono posti in carico alla Cassa Edile, fermo restando l'eventuale sostegno da parte degli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo di cui al punto 3..

P (3th

Secondo quanto previsto nel Protocollo di cui al punto 3. il Comitato di indirizzo si controntera periodicamente, in riunione congiunta, con i rappresentanti degli Enti che sottoscriveranno il Protocollo medesimo sugli aspetti del funzionamento dell'Osservatorio.

I componenti del Comitato di indirizzo, che svolgono il loro ruolo gratuitamente, sono tenuti all'assoluto rispetto della massima riservatezza sui dati relativi ad imprese, lavoratori e committenti dei quali vengano eventualmente a conoscenza.

5. Il sistema renderà accessibili i dati acquisiti, esclusivamente in via informatica e tramite l'utilizzo di password dedicate, agli Enti che sottoscriveranno il Protocollo di cui al punto 3. fatta eccezione per i singoli Comuni e il loro Consorzio, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici – PAT e la C.C.I.A.A.. Le password verranno esclusivamente dedicate ad un responsabile per ogni soggetto, come sopra individuato, che ne assume piena responsabilità: esse avranno limitazioni diverse a seconda degli ambiti di rispettiva competenza come stabilito dal Protocollo di cui al punto 3. e dovranno essere utilizzate allo scopo esclusivo di cui al presente Protocollo.

A cura del Comitato di indirizzo l'Osservatorio redigerà periodicamente dei report di sintesi, a carattere esclusivamente statistico e aggregato, e quindi anonimo, che saranno messi a disposizione degli Enti che sottoscriveranno il Protocollo di cui al punto 3. fatta eccezione per i singoli Comuni, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici – PAT e la C.C.I.A.A..

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Trento Sezione Autonoma Edilizia Confindustria Trento Il-Presidente

Enrico Garbari

Associazione Artigiani della Provincia di Trento Il Presidente Roberto De Laurentis

Federazione Trentina della Cooperazione

Il Presidente Diego Schelfi F.e.N.E.A.L. + U.J.L.
Il Segretario
Gianni Tomasi

atina

F.I.L.C.A. C.LS.L. Il Segretario Stefano Pisetta

F.L.L.E.A. -C.G.L.

Il Segretario Maurizio Zabbeni PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia Autonoma di Trento Disartimento Organiczadone, passonale a difuriación de

antina , ANCE

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

CCPL

tra

- la Provincia autonoma di Trento, con sede a Trento in Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva 00337460224, rappresentata dal proprio Presidente dott. Ugo Rossi, nato a Milano il 29.05.1963, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia;
- l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, con sede a Trento in Via Alcide Degasperi n. 79. Codice Fiscale e Partita Iva 01429410226, rappresentata dal proprio Direttore generale dott. Paolo Bordon, nato a Rovigo il 01.06.1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Trentino, nelle persone dei Segretari Generali: Matteo Salvetti, Fabrizio Bignotti e Maurizio Zabbeni;
- · A.N.C.E. Trento Associazione Trentina dell'Edilizia, nella persona del Presidente Giulio Misconel:
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento, nella persona del Presidente Marco Segatta;
- Federazione Trentina della Cooperazione nella persona del Presidente Mauro Fezzi;
- Cassa edile di Trento, con sede a Trento in Via ragazzi del 99 n. 29, Codice Fiscale n. 96002280228, rappresentata dal Presidente pro tempore Giuseppe Gadotti;
- Centrofor (Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia di Trento), con sede a Trento in Via Ragazzi del 99 n. 35, Codice Fiscale n. 96053080220 e Partita Iva n. 02216410221, rappresentato dal Presidente pro tempore Stefano Tomasini;

PREMESSO CHE

- · il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento rappresentano gli organi di vigilanza sul territorio della Provincia di Trento per le rispettive competenze;
- la legge assegna agli Organismi paritetici costituiti dalle Associazioni imprenditoriali del settore edile e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili firmatarie del presente Protocollo di Intesa, un ruolo importante in ordine ai temi della certificazione della regolarità contributiva e della sicurezza del lavoro, anche attraverso lo scambio informativo con le pubbliche amministrazioni deputate alla verifica delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di

salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare gli Organismi paritetici svolgono istituzionalmente e ai sensi dell'art .51 del D.Lgs. 81/08 anche attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese e dei relativi lavoratori, mediante accesso ai cantieri;

- in attuazione di un Protocollo di intesa sottoscritto in data 10 aprile 2012 tra le Parti Sociali del settore edile (ANCE Trento, Associazione Artigiani della Provincia di Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Fe.N.E.A.L. U.I.L. di Trento, F.I.L.C.A. C.I.S.L. di Trento, F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. di Trento), è stato istituito presso la Cassa edile di Trento l'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati, strumento di valorizzazione della bilateralità il cui obiettivo è quello di migliorare la programmazione e il coordinamento del ruolo svolto dai diversi soggetti operanti nell'ambito dei controlli e delle attività di consulenza preventiva sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L'Osservatorio, gestito da un comitato di indirizzo, espressione delle Parti sociali e degli Organismi bilaterali firmatari del Protocollo d'istituzione, mediante i dati che potranno essere forniti dai diversi soggetti che verranno coinvolti (Cassa Edile, Centrofor, Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Inps, Inail, Comuni del Trentino, Camera di Commercio) consentirà il monitoraggio di tutti i cantieri edili pubblici e privati aperti in provincia di Trento;
- a seguito dell'approvazione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 e all'adozione delle "Linee guida in tema di controlli sulle imprese" di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legge, è stata approvata la legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). L'articolo 4, comma 1 di tale legge prevede che la Giunta provinciale adotti apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o da essa demandate, in base alla normativa provinciale ad altri enti o strutture. L'articolo 4, comma 2 della stessa legge dispone che le direttive adottate ai sensi del comma 1 siano formulate osservando precisi criteri orientati a garantire il coordinamento e la programmazione dei controlli, la collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche in ragione di una progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative. Nell'ambito delle azioni attuative delle direttive si prevede la realizzazione di un Registro unico provinciale dei controlli sulle imprese (RUCP), come già istituito a livello nazionale - per i soli controlli in agricoltura in tale caso - con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali, del 22 luglio 2015;
- con deliberazione di Giunta n. 486 del 31 marzo 2016, la Provincia ha avviato un sistema per la notifica preliminare online dei cantieri edili in conformità all'articolo 99 del D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Dal 1º giugno 2016 tali notifiche preliminari vengono trasmesse all'Osservatorio dei cantieri edili istituito presso Cassa edile di Trento, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e confluiscono nella richiamata piattaforma informatica realizzata e finanziata dalla Cassa edile già attiva dal 2015, assieme ad altri dati relativi ai cantieri e alle imprese.

CONSIDERATO CHE

 costituisce interesse congiunto delle parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa migliorare la programmazione e il coordinamento dei controlli sui cantieri edili pubblici e privati presenti sul territorio provinciale, adottando apposite misure di razionalizzazione;

- la Provincia intende quindi promuovere, per le finalità di cui al precedente alinea, un protocollo di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi utilizzati dai soggetti preposti alle astività di controllo (Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento e Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), integrato con l'Osservatorio gestito da Cassa Edile di Trento;
- la Provincia e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sono disponibili a produrre all'Osservatorio di Cassa Edile report statistici periodici sull'andamento della vigilanza nei cantieri e l'indicazione dei cantieri già visitati.
- le Parti Sociali del settore edile Trentino manifestano del pari la volontà di voler mettere a disposizione della Provincia e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari i dati e le informazioni di cui l'Osservatorio dei cantieri presso la Cassa Edile di Trento dispone come precisati in questo Protocollo di Intesa;
- la Provincia autonoma di Trento riconosce l'Osservatorio dei cantieri presso Cassa Edile di Trento quale strumento di valorizzazione della bilateralità costituito dalle Parti sociali del settore edile.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Finalità

 La finalità del presente Protocollo di intesa è quello di promuovere la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile attraverso la condivisione delle informazioni relative alla vigilanza sui cantieri edili presenti sul territorio provinciale tra i soggetti che a vario titolo operano in materia di vigilanza e/o di promozione della regolarità contributiva e della sicurezza sul lavoro in tale settore.

Articolo 2

Condivisione di dati ed informazioni

- 1. La Provincia autonoma di Trento è impegnata a realizzare un Sistema informativo che, partendo dai dati delle notifiche online dei cantieri edili di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/08, fornisca ai soggetti deputati alle attività di vigilanza (Servizio lavoro della Provincia e Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), le informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività di vigilanza in un'ottica di continuo miglioramento della programmazione e razionalizzazione dei controlli.
 Il Sistema in parale, integrando i Sistemi informatici ciò utilizzati della Provincia e dall'Azienda.
- Il Sistema in parola, integrando i Sistemi informatici già utilizzati dalla Provincia e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, consentirà ai due Enti di condividere le informazioni relative:
 - ai cantieri edili presenti sul territorio provinciale soggetti ad obbligo di notifica preliminare;
 - alle ispezioni effettuate, in corso o in programma.

Tali dati rimarranno in esclusiva disponibilità dei servizi ispettivi della Provincia e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in relazione alle loro specifiche funzioni di vigilanza.

Il Sistema in parola sarà coordinato ed integrato con l'Osservatorio di Cassa Edile di Trento sulla base di quanto definito ai punti che seguono e per le finalità di cui al presente protocollo.

- Le parti firmatarie del presente Protocollo di intesa in rappresentanza delle Parti sociali del settore edile si impegnano a fornire al sistema di cui al precedente comma 1) i dati in loro disponibilità, meglio specificati attraverso apposito documento tecnico condiviso tra le parti.
- 3. La Provincia si impegna a fornire periodicamente a Cassa Edile report statistici sullo stato della vigilanza nei cantieri presenti sul territorio provinciale. Si impegna inoltre a consentire a Cassa edile e a Centrofor l'uso del Sistema di cui al punto 1) limitatamente alla visibilità delle informazioni relative agli accessi nei cantieri effettuati dal Servizio lavoro e dall'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari a conclusione degli accertamenti ispettivi, nell'arco temporale di un anno solare (anche per i cantieri non soggetti ad obbligo di notifica).
- 4. Le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa si impegnano ad integrare i rispettivi sistemi informatici ai fini dello scambio reciproco dei dati, come previsto da questo Protocollo. La Provincia autonoma di Trento potrà intervenire, nell'interesse della parte pubblica, con un riconoscimento economico a favore dell'Osservatorio di Cassa Edile di Trento, anche in relazione alla necessità di modifiche di natura informatica finalizzate all'implementazione dell'Osservatorio con il Sistema che sarà realizzato a livello provinciale.

Articolo 3

Definizione delle modalità operative

1. La Provincia autonoma di Trento, avvalendosi delle Strutture organizzative apicali competenti negli ambiti di interesse del presente Protocollo - e segnatamente: della Direzione generale, del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, del Dipartimento Organizzazione personale e affari generali, del Dipartimento salute e solidarietà sociale, del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro e del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi - si impegna ad attivare un tavolo tecnico tra le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa per l'individuazione delle azioni da attuare per la realizzazione degli intenti di cui all'articolo 2, definendone i tempi e le modalità operative.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

- Tutti i soggetti coinvolti, in quanto gestori o semplici destinatari di dati ed informazioni relativi al Sistema informativo in argomento, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/03, tenendo anche conto del parere dato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 25 giugno 2015 sullo schema di decreto concernente il Registro unico dei controlli sulle imprese (registro dei provvedimenti n. 378 del 25 giugno 2015).
- I dati dunque non potranno essere utilizzati per scopi eccedenti a quelli indicati in protocollo, anche rispetto al fattore temporale correlato alla necessità d'uso.

Articolo 5

Durata del protocollo

- Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha una validità triennale, con tacito rinnovo di tre anni in tre anni, salvo diversa intesa tra le parti.
- In prossimità della scadenza di ogni triennio le parti si confronteranno per la condivisione dei contenuti del Protocollo e della sua prosecuzione.



Letto, approvato e sottoscritto,

Trento, 28 luglio 2017

Per la Provincia autonoma di Trento, il Presidente Ugo Rossi × l Mu Sidulu
May '
Per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il Direttore Generale dott. Paolo Bordon
Per A.N.C.E. Trento - Associazione Trentina dell'Edilizia, il Presidente Giulio Misconel
gylind
Per Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento, il Presidente Marco Segatta
Per Federazione Trentina della Cooperazione, il Presidente Mauro Fezzi
Per Fe.N.E.A.LU.I.L. del Trentino, il Segretario Generale Matteo Salvetti
Per F.I.L.C.AC.I.S.L. del Trentino, il Segretario Generale Fabrizio Bignotti
Too a Que to
Per F.I.L.L.E.AC.G.I.L. del Trentino, il Segretario Generale Maurizio Zabbeni
Per Cassa edile di Trento, il Presidente pro tempore Giuseppe Gadotti
Per Centrofor, il Presidente pro tempore Stefano Tomasin

Trento, 13 ottobre 2014

tra

 ANCE Trento, Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Giulio Misconel;

(BORSA LAVORO)

- Associazione degli Artigiani della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Roberto De Laurentis;
- Federazione Trentina della Cooperazione della Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi,

е

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del Trentino, rappresentate dai rispettivi Segretari Generali Gianni Tomasi, Fabrizio Bignotti e Maurizio Zabbeni;

Premesso che

- La Provincia Autonoma di Trento, da oltre trent'anni, attraverso l'Agenzia del Lavoro e le Parti sociali che la governano, persegue positivamente gli obiettivi di diffusione del lavoro di qualità, regolare ed in sicurezza; aumentare la partecipazione al lavoro di tutte le componenti sociali; accrescere la professionalità dei lavoratori, durante tutto l'arco della vita; agevolare l'inserimento qualificato al lavoro dei lavoratori; offrire sostegni e reti di protezione ai lavoratori disabili o in difficoltà occupazionale; rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo il rapido e puntuale reperimento da parte delle imprese della manodopera necessaria.
- la strumentazione relativa alla gestione del Mercato del Lavoro in Provincia di Trento è molto avanzata ed unica nel panorama nazionale, attestandosi su un livello di eccellenza europea.

Premesso altresì che le parti firmatarie il presente accordo intendono dare attuazione alle Intese nazionali in materia, inserite nel particolare contesto della strumentazione legislativa ed organizzativa provinciale

Si concorda quanto segue:

Le parti individuano in CENTROFOR il Soggetto al quale delegare la sperimentazione per l'attuazione della Borsa Lavoro dell'edilizia secondo le linee operative elaborate dal FORMEDIL.

Tale sperimentazione vedrà l'istituzione dello Sportello provinciale della Borsa Edile Nazionale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "blen.it". CENTROFOR stipulerà con Agenzia del lavoro i necessari accordi e/o convenzioni volte a potenziare l'offerta dei servizi domanda-offerta e formativi ai lavoratori e alle imprese del settore edile provinciale.

H In go h or

Addi 12 maggio 2014 in Trento,

tra

- ANCE Trento Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Giulio Misconel;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;

e, in ordine alfabetico

- Fe.N.E.A.L. U.I.L. di Trento , rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti;
- F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

Visti

- l'articolo 108 par. 6 " Lavori usuranti- Lavori pesanti" del CCNL Industria Edilizia del 18 giugno 2008 così come rinnovato con Accordo del 19 aprile 2010, nonché l'articolo 105 "Lavori usuranti-lavori pesanti" del CCNL Edilizia artigianato del 23 luglio 2008 così come rinnovato con Accordo del 16 dicembre 2010, i quali rinviano a norme attuative, ancora da definire, l'adozione di misure a favore dei lavoratori per un miglioramento dei tempi di accesso alla previdenza obbligatoria, da finanziarsi con apposito contributo a carico delle imprese;
- Il Documento sugli interventi di politica del lavoro 2011-2013 approvato con Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.1217 del 15 gennaio 2012 come modificato con Deliberazione della Giunta provinciale stessa n.833 del 10 maggio 2013, con specifico riguardo alla parte "incremento dell'occupazione mediante patti generazionali" secondo la quale:
- a) ai lavoratori coinvolti in accordi collettivi aziendali che prevedano una riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di "Patti generazionali" l'Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento eroga un contributo, per la durata massima di 36mesi, al fine di far fronte alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro medesima nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 7000 euro annui per lavoratore;
- b) il predetto contributo viene erogato unicamente in presenza di contestuali nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale ed anche attraverso il contratto di apprendistato, di giovani compresi tra i 18 ed i 35 anni, nel rispetto del requisiti previsti dall'art. 4, c. 12 della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- c) il contributo predetto viene erogato ai lavoratori coinvolti in riduzioni di orario di lavoro in applicazione di Patti generazionali sottoscritti dal datore di lavoro con le OO.SS. dei lavoratori i quali abbiano superato i 50 anni di età e raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento entro i 36 mesi successivi;

premesso

JE 4

por

p

 che l'attuale situazione di crisi economica, unita all'allungamento dei periodi di lavoro, crea condizioni che incidono negativamente sullo sviluppo dell'occupazione giovanile;

entina

- che le sottoscritte parti condividono le finalità della normativa contrattuale sui lavori usuranti sopra richiamate e intendono adoperarsi affinché le stesse possano concretizzarsi il più tempestivamente possibile e con i migliori benefici per i lavoratori;
- che le sottoscritte parti ritengono che lo strumento dei Patti generazionali, pure richiamato sopra, per taluni versi si colloca nell'alveo delle ricordate finalità contrattuali e che pertanto esso sia meritevole di sostegno, in via straordinaria e sperimentale e per un limitato periodo di tempo correlato alla crisi del settore, attraverso le esistenti risorse di sistema;
- che presso la Cassa Edile di Trento è presente ed attualmente non utilizzata la"Riserva lavori usuranti" alimentata dallo specifico contributo;
- che, nelle more dell'adozione della disciplina attuativa nazionale delle norme contrattuali più volte ricordate ed in via del tutto straordinaria e sperimentale, le parti sottoscritte ritengono opportuno mettere da subito a disposizione dei lavoratori edili trentini che venissero coinvolti in accordi di "Patti generazionali" delle risorse economiche utilizzando parte della" Riserva lavori usuranti" presente presso la Cassa Edile di Trento,

concordano quanto segue

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) l'importo corrispondente alla giacenza al 30 settembre 2013 della "Riserva lavori usuranti" costituita presso la Cassa Edile di Trento viene fatto confluire in un apposito Fondo destinato a sostenere accordi aziendali che adottino lo strumento dei "Patti generazionali" tramite i seguenti interventi a favore dei lavoratori ultracinquantenni coinvolti:
- a) attribuzione, con riferimento ad un massimo di 36 mesi, di una somma rapportata alla quota degli accantonamenti che sarebbero spettati per ferie e gratifica natalizia (il 18,5%) ove non fosse subentrata la riduzione dell'orario di lavoro;
- b) conteggio, con riferimento ad un massimo di 36 mesi, delle ore perse per la riduzione dell'orario di lavoro al fini del riconoscimento di una somma rapportata a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del regime APE;

I due interventi si tradurranno concretamente nell'erogazione al lavoratore da parte della Cassa Edile di un contributo complessivo una tantum i cui criteri di calcolo saranno stabiliti dalla Cassa Edile stessa.

- Il contributo spettante al lavoratore è stabilito in un massimo di 2500 euro omnicomprensivo per ogni anno di riferimento dell'intervento;
- il contributo sar\u00e0 erogato ai soli lavoratori beneficiari del sostegno economico da parte dell'Agenzia del lavoro a seguito della stipula di accordi di Patti generazionali ai sensi del Documento sugli interventi di politica del lavoro 2011-2013 della Provincia Autonoma di Trento;

 il contributo sarà erogato su domanda del lavoratore secondo l'ordine cronologico di richiesta pervenuta alla Cassa Edile di Trento; 6) il contributo sarà erogato solamente per i periodi interessati da Patti generazionali che abbiano dizio periodo decorrente dalla data del presente Accordo fino alla data del 31 dicembre 2015 e comunque fino ad esaurimento del Fondo di cui al punto 2). L'eventuale residuo del Fondo sarà reimmesso nella "Riserva Lavori usuranti";

7) il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Trento provvederà a tutto quanto necessario per l'attuazione

 Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Trento provvederà a tutto quanto necessario per l'attuazione del presente Accordo dandone periodica informativa alle parti sottoscritte;

8) le Parti si incontreranno nel mese di dicembre 2014 per una puntuale verifica dei contenuti del presente accordo in relazione al reale utilizzo di quanto disposto.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Trento

Sezione Autonoma Edilizia

Confindustria Trento

II Presidente

Glulio Miscanel

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia Autonoma di Trento

II Presidente

Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

entina

Il Segretario .

Glanni Tornasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti

tal

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

II Segretarjó

Madrizio Zajbpeni

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e FeNEAL UIII, FILCA CISL e FILLEA CGIL, In relazione alla presenza nella bilateralità edile di tutte le rappresentanze del settore, con la firma del presente Accordo intendono normare quanto a suo tempo sottoscritto in materia con l'Accordo di data 11 dicembre 2013. Pertanto il sopracitato Accordo si intende annullato e sostituito dal presente testo.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della

Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente

Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

Il Segretario

Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti

FILLEA - CGT

Il Segretario

Mauyizio Zabbeni

Addi 12 maggio 2014 in Trento,

tra



- ANCE Trento Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Giulio Misconel;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;

e, in ordine alfabetico

- Fe.N.E.A.L. U.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti;
- F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

Premesso

- che le sottoscritte parti condividono le finalità del "Protocollo Prevedi" di cui al CCNI. Industria edilizia del 19 aprile 2010 e al CCNI. edilizia artigianato del 16 dicembre 2010 e intendono adoperarsi affinché le stesse possano concretizzarsi con i migliori effetti a favore dei lavoratori edili della provincia di Trento;
- che il numero delle adesioni dei lavoratori della fillera delle costruzioni è esiguo in provincia di Trento così come a livello nazionale secondo quanto con preoccupazione viene evidenziato nel Protocollo citato;
- che per i lavoratori dipendenti occupati in Provincia di Trento è attivo il Fondo regionale di Previdenza Complementare multisettoriale "Laborfonds" cui hanno aderito in sede costituente ANCE Trento, Associazione Artigiani Trento e Cgil, Cisl e Uil del Trentino;
- che risulta coerente con le finalità del "Protocollo Prevedi" e con le richiamate volontà delle parti sottoscritte l'utilizzo del gettito del contributo straordinario per la previdenza complementare disposto dal CCNL di riferimento nella misura dello 0,05% per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2012 al fine di incentivare nuove iscrizioni al "Fondo Laborfonds" da parte di lavoratori edili trentini;
- che l'ammontare complessivo di detto gettito risultante presso la Cassa Edile di Trento a tutt'oggi è pari a euro 139.491 (centotrentanovemilaquattrocentonovantuno).

concordano quanto segue

1) L'ammontare del gettito del contributo straordinario 0,05% per la previdenza complementare di cui in premessa incassato dalla Cassa Edile di Trento dovrà essere fatto confluire in un apposito fondo denominato "Fondo previdenza complementare". Esso dovrà essere destinato ad una campagna di sensibilizzazione all'iscrizione al Fondo regionale "Laborfonds" da parte dei lavoratori edili occupati in Provincia di Trento. La campagna dovrà prevedere anche un incentivo economico al lavoratore per detta iscrizione da disporsi da parte della Cassa Edile.

 L'iniziativa di cui al punto 1) sarà attuata dalla Cassa Edile e dovrà avvenire in sinergia con il "Fondo Laborfonds".

(p)

JA!?

 L'incentivo economico di cui al punto 1) sarà costituito da un "premio" una santum di importo massimo pari a euro 200,00 da attribuirsi ad ogni lavoratore nuovo iscritto.

- Il "premio" sarà attribuito secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta del lavoratore alla Cassa Edile di Trento.
- 5) L'attribuzione del "premio" avverrà sino ad esaurimento del fondo di cui al punto1) e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015. La destinazione dell'eventuale residuo del fondo a detta data sarà stabilita dalle parti sottoscritte fermo restando quanto disposto dal successivo punto 7).
- 6) Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Trento, nei limiti delle disponibilità del "Fondo previdenza complementare", provvederà a tutto quanto necessario per l'attuazione del presente Accordo. Di tale attuazione la Cassa Edile terrà periodicamente informate le parti sottoscritte.
- 7) Le parti sottoscritte convengono che le eventuali innovazioni che dovessero essere introdotte nella materia di cui al presente Accordo dai Contatti nazionali o provinciali di lavoro saranno immediatamente recepite a modifica dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Trento

Sezione Autonoma Edilizia

Confindustria Trento

Il Presidente

Giulio Milconel

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente

Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

TRENT

Il Segretario

Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti

Fool - Que

F.I.L.L.E.A. ,- C.G.I.L.

Il Segretario

Maurizio Zabiren

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in relazione alla presenza nella bilateralità edile di tutte le rappresentanze del settore, con la firma del presente Accordo Intendono normare quanto a suo tempo sottoscritto in materia con l'Accordo di data 11 dicembre 2013. Pertanto il sopracitato Accordo si intende annullato e sostituito dal presente testo.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente

Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

Il Segretario

Gianni Tomasi



Il Segretario

Fabrizio Bignotti Foe G.G.I.E.

> II Segretario Igurizio gabbeni

ALLEGATO

Allegate VI al CCPL 28 agosto 2017

PRESTAZIONI CASSA EDILE TRENTO ART. 10 ccpl 26 AGOSTO 2017 riguardanti "Malattia"

		indennia giornalied	ornaliera	l
	TV livello	III livedo	II livello	1 Dyelle
A) Trattamento económico per carenza malattia e per matattia nel caso di lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo.				
MALATTIA durata fino a 6 giorni (Importo anogato solo per i 3 giorni di carenza matattia)	€ 78,13	€72,13	€ 56,79	€ 59,86
2. MALATTIA di durata dai 7 ai 12 giorni (importo erogato solo per i 3 giorni di carenza matattia)	€38,06	€:38,08	€ 39,40	€ 29,93
 Trattamento economico nel caso di lavoratori con anziantià inferiore a 3 anni e mezzo. (importo erogato per i giorni di matattia dal 271 esimo al 360 esimo) 	€ 35,02	€33.18	€30.72	€ 27,54
B) Indennità per gravi patologie di cui art. 9 CCPL				
gravi patologie (Importo erogato per i giorni di malattia dal 271esimo al 350 esimo)	€35,02	€ 33,18	€ 30,72	€ 27,54
gravi patologie (importo erogato per i glorni di malatta dal 381esimo al 720esimo)	€31,40	€ 31,40	€31,40	€31,40

Nota: - Alle prestazioni di Cassa Edile a titolo di malattia sopra indicate si aggiunge, quando dovuto, il trattumento in caso di malattia in capo all'impresa previsto parte della Cassa Edile come previsto dall'art. 23 del CCPL 28 agosto 2017. dall'art. 26 del CCNL 18.06.2008 richiamato dall'art. 8 del CCPL 28 agosto 2017 e che viene portato in deduzione dall'impresa mediante rimborso all'impresa da Trento, 28 agosto 2017

Sazione



INDICE CCPL-28 AGOSTO 201

entina TREN

Premessa

ART, 1 DIRITTO DI INFORMAZIONE

Assemblea sindacale

ART, 2 MERCATO DEL LAVORO, LEGALITÀ E REGOLARITÀ

2.1 Ambito di applicazione contrattuale e mercato del lavoro

Lavoro intermittente

Dichiarazione a verbale sul lavoro accessorio

- 2.2 Impiego della manodopera nell'appalto e nel subappalto
- 2.3 Libretto elettronico del lavoratore
- 2.4 Concertazione per le grandi opere
- 2.5 Protocolli di legalità e regolarità
- 2.6 Osservatorio dei cantieri pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento
- 2.7 Lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti
- 2.8 Congruità dell'incidenza della manodopera
- 2.9 Clausola sociale
- 2.10 Mobilità di settore operal Chiarimento a verbale

ART. 3 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

- 3.1 Ambiente di lavoro
- 3.2 Indumenti di lavoro
- 3.3 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- ART. 4 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PREVENZIONE INFORTUNISTICA DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTE DI CUI ALL'ART. 51 DEL D. LGS N. 81/2008, PIU' BREVEMENTE DENOMINATO CENTROFOR

Contributo contrattuale a favore di Centrofor

Nota a verbale

- 4.1 Formazione
- 4.2 Borsa Lavoro Blen.it

Nota a verbale

- 4.3 Apprendistato professionalizzante. Formazione di area trasversale e formazione professionale
- 4.4 Asseverazione
- 4.5 Sorveglianza sanitaria

ART. 5 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

5.1 Permessi tutela genitorialità

Nascita figli

Ricovero ospedaliero

Inserimento asilo nido

5.2 Part Time post partum

Nota a verbale

ART. 6 WELFARE INTEGRATIVO

6.1 Patti generazionali e pensionamento anticipato

6.2 Previdenza complementare ART. 7 FERIE ART. 8 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE ART. 9 PERIODO DI COMPORTO Lavoratori affetti da gravi patologie ART. 10 PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI TRENTO

- A) Trattamento economico per carenza malattia e malattia per i lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo
- 1. Malattia di durata da 7 a 12 giorni
- 2. Malattia di durata fino a 6 giorni
- 3. Malattia per i lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e
- B) Indennità per gravi patologie di cui all'art. 9
- C) Indennità per infortunio extraprofessionale
- D) Assegno funerario

Disposizioni comuni

ART. 11 ANTICIPAZIONE DELLE INDENNITA' INFORTUNIO AGLI OPERAL

ART. 12 LIVELLI E QUALIFICHE

Caposquadra

ART 13 PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI ART, 14 ORARIO DI LAVORO

- A) Orario normale
- B) Particolari situazioni climatiche Dichiarazione a verbale
- C) Sospensione e riduzione di lavoro

ART, 15 MENSA

ART, 16 TRASPORTI

ART. 17 TRASFERTA

ART, 18 ALLOGGIO OPERAI

ART, 19 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

ART. 20 INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Indennità per lavori in galleria

Indennità per lavori di disgaggio

ART. 21 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

(E.V.R.)

Determinazione EVR a livello provinciale

Corresponsione EVR agli operai

Corresponsione EVR agli impiegati

Determinazione EVR a livello aziendale

Imprese provenienti da fuori provincia

Modalità di effettuazione dell'accantonamento EVR

Requisiti dell'EVR

Vigenza contrattuale

ART. 22 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE OPERAI -PREMIO DI PRODUZIONE TERRITORIALE IMPIEGATI

ART. 23 MODALITA' DI RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI MALATTIA, DI INFORTUNIO SUL LAVORO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

ART, 24 CASSA EDILE

ART 25 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA MODALITA' ATTUAZIONE

centing

ANCE TRENTO

ART. 26 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ART. 27 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

ART, 28 QUOTE SINDACALI

ART. 29 DECORRENZA E DURATA

Decorrenza

Durata

ALLEGATI AL CCPL:

Allegato I

"Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Osservatorio del cantieri edili pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento", sottoscritto in data 10 aprile 2012.

Allegato II

Protocollo d'intesa con gli Assessorati provinciali competenti in applicazione del Protocollo d'intesa 10 aprile 2012 per la costituzione dell'"Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento", sottoscritto in data 28 luglio 2017.

Allegato III

Accordo di istituzione della Borsa Lavoro – Blen.it presso Centrofor", sottoscritto in data 13 ottobre 2014.

Allegato IV

"Accordo Patti generazionali", sottoscritto in data 12 maggio 2014.

Allegato V

"Accordo Fondo previdenza complementare", sottoscritto in data 12 maggio 2014.

Allegato VI

"Tabelle malattia" in vigore alla data del 28 agosto 2017 INDICE -X

entina

ANCE TRENTO

1897

Mities

A

B U

fll/

Je